

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

**(Piano di prevenzione della corruzione
ai sensi della legge 190/2012
e della delibera Civit 77/2013)**

PARTE GENERALE

Venis
Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

Versione: 6.0
Approvato con determinazione dell'Amministratore Unico
del 27 gennaio 2017

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E DELLA DELIBERA CIVIT 77/2013) <u>PARTE GENERALE</u>	- 1 -
PARTE PRIMA	- 3 -
1. II DECRETO LEGISLATIVO 231/2001: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	- 3 -
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche	- 3 -
1.2 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza.....	- 3 -
1.3 L'interesse o vantaggio per la società	- 4 -
1.4 I reati commessi all'estero.....	- 4 -
1.5 REATI RILEVANTI AI FINI DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONI	- 5 -
1.5.1 Reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa: individuazione e definizioni.....	- 5 -
1.5.1 Il testo originario del Decreto: gli articoli 24 e 25.....	- 5 -
1.5.2 Modifiche ed integrazioni degli articoli 24 e 25: estensione graduale della responsabilità amministrativa ...	- 7 -
1.6 Le esimenti	- 34 -
1.7 Le sanzioni previste nel Decreto	- 35 -
1.8 Caratteristiche dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ed efficace attuazione degli stessi	- 36 -
1.9 Criteri seguiti nella costruzione del Modello VENIS	- 37 -
PARTE SECONDA	- 38 -
2. IL MODELLO Venis	- 38 -
2.1 la funzione del Modello ed il processo di implementazione del modello Venis.....	- 38 -
2.2 Struttura attuale del Modello.....	- 41 -
2.3 Le Linee Guida di Confindustria	- 43 -
2.4 Redazione, attuazione ed eventuali modifiche e/o integrazioni del Modello di Venis.....	- 44 -
2.5 I destinatari.....	- 45 -
2.6 Struttura Organizzativa VENIS	- 46 -
PARTE TERZA	- 46 -
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 46 -
3.1 Ruolo e composizione	- 46 -
3.2 Nomina, decadenza e sostituzione dei membri.....	- 47 -
3.3 Compiti e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza.....	- 49 -
PARTE QUARTA	- 52 -
4. FLUSSI INFORMATIVI	- 52 -
4.1 Flussi informativi verso l'Organo Amministrativo.....	- 52 -
4.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	- 52 -
ALLEGATI:	- 54 -
Allegato 1: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – SEZIONE DEL MODELLO 231	- 54 -
Allegato 2: STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI VENIS	- 54 -

PARTE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito detto anche il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, con il quale è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, per la commissione o tentata commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato, a carico degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito denominati nel complesso "**Enti**"), con riferimento specifico ad alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli Enti medesimi. L'Ente può essere ritenuto responsabile soltanto per alcuni reati (c.d. reati presupposti) specificatamente individuati nel Decreto, nelle sue successive modifiche ed integrazioni o nelle leggi che espressamente ne richiamano la disciplina.

L'introduzione da parte del Decreto della responsabilità degli Enti consente di colpire direttamente il patrimonio degli Enti che abbiano tratto un vantaggio o abbiano conseguito un interesse dalla commissione di alcuni reati da parte delle persone fisiche, autori materiali dell'illecito.

Nel sistema configurato dal Decreto, la responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto ad eccezione dei casi in cui i predetti soggetti abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio e/o di terzi.

La responsabilità dell'Ente è autonoma, ovvero sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti si applica, in forza dell'art. 26 del Decreto, anche alle ipotesi di tentativo di reato, ovvero ai casi in cui i soggetti in posizione apicale o quelli sottoposti all'altrui vigilanza pongono in essere la condotta tipica idonea a commettere un reato ma questo non giunge al perfezionamento in quanto l'azione non si compie o l'evento delittuoso non si verifica. Tuttavia la responsabilità amministrativa è esclusa quando è il medesimo Ente ad impedire volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (o "PA"), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.2 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE E VIGILANZA

Nel prevedere il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto distingue tra reati commessi da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, così come da persone fisiche che esercitano, **anche di fatto**, la gestione ed il controllo degli Enti medesimi (che il decreto definisce nel complesso all'art. 6 "*soggetti in posizione apicale*"), e reati commessi da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (che il decreto definisce all'art. 7 "*soggetti sottoposti all'altrui direzione*". Soggetti in posizione apicale sono sicuramente gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali ma anche, a scopo esemplificativo, i soggetti preposti a sedi secondarie, i direttori di una divisione o di uno stabilimento,

nonché i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare funzioni di gestione o di direzione della società o di sedi distaccate di essa. Soggetti sottoposti all'altrui direzione sono invece i soggetti subordinati alla direzione e vigilanza dei primi e che sostanzialmente eseguono le decisioni prese dai vertici. Essi sono tutti i dipendenti, ma anche tutti coloro che agiscono in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, quali i collaboratori, i parasubordinati ed i consulenti.

1.3 L'INTERESSE O VANTAGGIO PER LA SOCIETÀ

La responsabilità dell'Ente sorge in occasione della realizzazione di determinate fattispecie di reato da parte di soggetti che si trovano in posizione apicale ovvero da quelli sottoposti all'altrui direzione e vigilanza e solo ed esclusivamente nel caso la condotta criminosa sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

In sostanza, non è necessario che il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o non, per l'Ente, ma è sufficiente che il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'Ente medesimo.

Quanto al significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la relazione Governativa di accompagnamento al Decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, il quale deve aver agito avendo come fine quello di realizzare uno specifico interesse dell'Ente. Il secondo invece ha una valenza "oggettiva" riferita quindi ai risultati effettivi della condotta dell'autore materiale del reato.

La Relazione chiarisce che l'indagine sulla sussistenza del requisito dell'"interesse" va effettuata ex ante. Viceversa, l'analisi dello specifico "vantaggio" che può essere ottenuto dall'Ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post.

Non è necessario che detti requisiti abbiano un contenuto economico.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Decreto, l'Ente non è responsabile se l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Inoltre, ai sensi dell'art. 12, è prevista una riduzione della sanzione nell'ipotesi in cui l'illecito sia stato commesso nel prevalente interesse dell'autore del reato o di terzi.

1.4 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Particolare menzione meritano i reati commessi all'estero, contemplati dall'art. 4 del D.Lgs n. 231/2001, ai quali viene estesa la disciplina della responsabilità amministrativa laddove siano individuate delle condotte criminose riconducibili, secondo l'ordinamento italiano, ad uno dei reati individuati dal Decreto.

Ai fini della punibilità, tuttavia, è necessario che:

- ricorrano le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, applicabili di volta in volta ai reati contemplati dal Decreto;
- ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 del Decreto medesimo, circa il collegamento funzionale del soggetto che ha commesso il fatto all'Ente;
- gli Enti abbiano la sede principale nel territorio Italiano e che nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.5 REATI RILEVANTI AI FINI DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONI

1.5.1 REATI RILEVANTI AI FINI DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONI

1.5.1 IL TESTO ORIGINARIO DEL DECRETO: GLI ARTICOLI 24 E 25

Con attenzione alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) e precisamente:

1.5.1.1 Art. 24 del Decreto: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico

Di seguito, la descrizione dei reati previsti dall'art. 24 del Decreto:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.). Tale ipotesi delittuosa ricorre nel caso in cui, dopo aver ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti, da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, destinati alla ricerca ovvero alla sviluppo ed alla realizzazione di prodotti e servizi, non destini dette somme, anche parzialmente, alle predette finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia svolta;
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.). Tale reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.). Questa ipotesi ricorre laddove, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.). Tale reato presenta un elemento aggiuntivo rispetto al precedente, in quanto la truffa viene posta in essere allo specifico scopo di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici ovvero dalla Comunità Europea;
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.). Tale reato si perfeziona quando, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico;

L'attività della VENIS – Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. (di seguito anche Venis) è potenzialmente interessata dai reati qui ipotizzati, in quanto la società è possibilmente soggetta a finanziamenti pubblici, svolgendo propria attività anche mediante il ricorso a contributi, finanziamenti o sovvenzioni concessi dallo Stato o da Enti Locali. In linea di principio è quindi possibile che al suo interno possano realizzarsi i reati previsti dalla norma.

1.5.1.2 Art. 25 del Decreto: concussione e corruzione

I reati previsti dall'art. 25 del Decreto sono:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. la cui rubrica è stata modificata dalla L. 190/2012 e precedentemente rubricato corruzione per un atto d'ufficio). Tali ipotesi delittuose si configurano, a seguito delle modifiche introdotte dalla succitata previsione legislativa, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.). Tale ipotesi delittuosa, rimasta invariata a seguito della novella legislativa di cui al punto precedente, se non per l'inasprimento della pena (attualmente da quattro a otto anni, precedentemente da due a cinque), si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio. La responsabilità amministrativa si applica, altresì, ad una modalità specifica di corruzione che è quella attinente agli atti giudiziari, contemplata dall'art. 319 ter c.p.. In tal caso è necessario che il reato di corruzione sia posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo ed il soggetto corrotto sia un giudice, un cancelliere o un altro funzionario. Le pene previste per il corruttore, nelle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio

A seguito dell'introduzione nel Codice Penale dell'art. 319-quater ad opera della recente L. 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dell'espresso richiamo al nuovo articolo, introdotto nel comma terzo dell'art. 25 D. Lgs. 231 del 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti si applica anche al reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità". Ai sensi del nuovo art. 319-quater, infatti "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

L'introduzione dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione modifica consistentemente l'originaria impostazione del nostro codice penale che raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione "il costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità" (precedente formulazione dell'art. 317 c.p. - Concussione). Il fatto costitutivo del reato, nella nuova fattispecie, è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

La nuova fattispecie, dalla quale è scaturita la necessaria riformulazione, anche, dell'art. 317 del codice penale (che oggi non contiene più il riferimento all'"induzione", ma soltanto alla "costrizione" di alcuno a dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, denaro o altre utilità – vedi sub successivo punto 4), consegue al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebito. La sanzione pecuniaria a carico dell'impresa può arrivare sino ad Euro 1.200.000 (*unmilione duecentomila/00*).

L'introduzione dell'autonoma figura del reato di induzione indebita ad opera della L. 190/2012, si inserisce in un'ottica più ampia di rivisitazione degli strumenti di contrasto alla corruzione previsti dal nostro ordinamento che, sulla base delle sollecitazioni internazionali, apparivano pur dopo il primo intervento legislativo del 2002, lacunosi ed incompleti, non presentando fattispecie nelle quali il reato di corruzione fosse posto in essere da parte di chiunque svolgesse funzioni direttive o lavorative per conto di una persona fisica o giuridica operante nel settore privato.

Con questo obiettivo, come vedremo in maniera più approfondita nel paragrafo successivo, la medesima L. 190/2012 ha riformulato il precedente art. 2635 c.c. (*Infedeltà patrimoniale*) ora rubricato "Corruzione tra privati" ed espressamente richiamato dall'art. 25-ter, comma 1 del D. Lgs. 231/2001 (vedi sub successivo paragrafo 1.5.2,6 - **Art. 25 ter del Decreto: reati societari**), al quale è stata aggiunta la lettera **s-bis**) che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile. In tal caso la

sanzione pecuniaria dell'azienda cui appartiene il corruttore può arrivare sino ad Euro 600.000 (*seicentomila/00*).

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Tale reato si perfeziona mediante l'offerta o promessa di denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. L'elemento della non accettazione del denaro o dell'utilità offerta è di fondamentale importanza nella struttura del reato e nella ragione della norma che è diretta a punire soltanto il comportamento dell'istigatore e non del privato istigato. Invero, nella diversa ipotesi in cui il pubblico ufficiale e il privato avviassero una trattativa sul reciproco vantaggio da ottenere, entrambi risponderrebbero del tentativo di corruzione.
- concussione (art. 317 c.p.). Tale reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente, denaro o altre utilità.

E' appena il caso di precisare che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando i reati di corruzione, concussione ed istigazione alla corruzione si configurino con riferimento ai membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.).

Per lo svolgimento della propria attività Venis si relaziona con società pubbliche e/o partecipate pubbliche, oltre ad operare abitualmente come stazione appaltante o soggetto appaltatore. Ne consegue un potenziale rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 del Decreto, non escludibile in linea teorica.

1.5.2 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEGLI ARTICOLI 24 E 25: ESTENSIONE GRADUALE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

1.5.2.1 La responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa nel corso del tempo mediante l'introduzione nel Decreto degli articoli 24 bis e ter e 25 bis, bis 1, ter, quater, quater 1, quinquies, sexies, septies, octies, nonies, decies, undecies duodecies. Ne consegue che ad oggi la responsabilità amministrativa degli Enti si applica anche ai reati di seguito descritti.

1.5.2.2 Art. 24 bis del Decreto: delitti informatici e trattamento illecito di dati

I reati in analisi sono stati estesi all'attenzione del Decreto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

Con riferimento a tali delitti giova innanzitutto precisare che, ad opera del richiamo contenuto nell'art. 491 bis c.p., che dispone che "se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private", molte delle ipotesi delittuose contemplate attengono alle stesse condotte criminose già disciplinate dal Codice Penale al Libro II, Titolo VII (dei delitti contro la fede pubblica), Capo III (della falsità in atti, artt. 476 e ss. c.p.), con l'unica differenza che in tal caso l'attività illecita ha ad oggetto o mezzo del reato un sistema informatico o telematico. Di seguito si riporta brevemente il contenuto della condotta tipica relativa alle prime 17 ipotesi di falsità coinvolgenti documenti informatici, fermo restando che le medesime condotte sono puntualmente individuate ciascuna dalle corrispondenti disposizioni generali contenute nel richiamato Capo III del Codice Penale, alle quali si rimanda per una più esaustiva analisi.

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici costituiti da documenti informatici (artt. 491 bis e 476 c.p.). Il reato si perfeziona, laddove il pubblico ufficiale formi, nell'esercizio delle sue funzioni, in tutto o in parte, un atto falso o alteri un atto vero. Ai fini dell'individuazione della qualifica di pubblico ufficiale occorre avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto ed oggettivamente considerata. Oggetto della tutela penale di cui la norma in esame è l'atto pubblico non solo come strumento probatorio, ma anche in sé, come espressione del bene giuridico della fede pubblica.
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative costituiti da documenti informatici (artt. 491bis e 477 c.p.). Il reato si perfeziona laddove il pubblico ufficiale contraffaccia o alteri, nell'esercizio delle sue funzioni, certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, faccia apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità. Sul punto si precisa che il certificato amministrativo si distingue dall'atto pubblico perché l'attestazione in esso consacrata non deriva da attività compiuta direttamente dal pubblico ufficiale o realizzata in sua presenza, ma è frutto di nozioni anteriormente acquisite o di consultazioni di atti preesistenti. Inoltre, in tema di falso, deve ritenersi che un atto abbia natura di autorizzazione quando ne derivi immediatamente la rimozione di ostacoli giuridici all'esercizio di una determinata attività, non quando esso disciplini in via generale le condizioni che legittimino l'esercizio di una tale attività in un futuro indeterminato, ovvero le condizioni che possano giustificare in concreto il rilascio di una specifica autorizzazione ad esercitarla.
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati ed in attestati del contenuto di atti costituiti da documenti informatici (artt. 491bis e 478 c.p.). Il reato si perfeziona laddove il pubblico ufficiale, supponendo esistente un atto pubblico o privato, nell'esercizio delle sue funzioni, ne simuli una copia e la rilasci in forma legale, ovvero rilasci una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale. Giova chiarire che nell'ipotesi in cui vengono rilasciate copie autentiche di originali inesistenti, perché privi delle necessarie sottoscrizioni, il reato configurabile è quello di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici e non quello di cui all'art. 479 cod. pen. Inoltre, in tema di reato di falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici, previsto dall'art. 478 cod. pen., la falsa attestazione di conformità apposta dal pubblico ufficiale costituisce elemento integrante della fattispecie, in argomento e non reato autonomo.
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici costituiti da documenti informatici (artt. 491 bis e 479 c.p.). Il reato si perfeziona laddove il pubblico ufficiale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesti falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesti come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero ometta o alteri dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesti falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Il falso ideologico presuppone necessariamente l'occultamento della situazione reale. La condotta criminosa, costituita dalla falsa attestazione, è scindibile in due momenti: l'attestazione del fatto non vero e l'occultamento di quello vero. Con la norma che punisce il falso ideologico in atto pubblico, l'interesse protetto è la fiducia che la generalità dei consociati ripone negli atti pubblici e - per quanto in particolare riguarda il falso ideologico - la garanzia di veridicità degli atti stessi.

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative costituiti da documenti informatici (artt. 491 bis e 480 c.p.). Il reato si perfeziona laddove il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesti falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Rileva indicare che la condotta del pubblico ufficiale che si esaurisca in una falsificazione integra il solo reato di falso ideologico in certificati e non anche il reato di abuso d'ufficio, da considerare assorbito nel primo, a nulla rilevando la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme incriminatrici. Infatti, secondo una giurisprudenza assolutamente prevalente, atteso il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d'ufficio deve ritenersi che qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di una falsificazione – o meglio di un falso ideologico in certificati - l'agente debba rispondere solo di tale reato e non anche dell'abuso d'ufficio, da considerare assorbito nell'altro, nulla rilevando in contrario la diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme incriminatrici.
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità costituiti da documenti informatici (artt. 491 bis e 481 c.p.). Il reato si perfeziona laddove, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, si attesti falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Trattasi di un delitto contro la fede pubblica, che tutela direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato.
- Falsità materiale commessa dal privato in documenti informatici (artt. 491 bis e 482 c.p.). Il reato si perfeziona laddove alcuni dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 siano commessi da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni. Trattasi di una ipotesi delittuosa che, pur costituendo una figura autonoma di reato e non un'ipotesi attenuata di quello previsto dall'art. 476 cod. pen., si differenzia da quella presa in considerazione in quest'ultimo articolo esclusivamente per la diversità del soggetto attivo del delitto. Ne consegue che, anche quando il reato di cui all'art. 476. del cod. pen. sia commesso da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, la qualità di fede privilegiata dell'atto costituisce un'aggravante che, in presenza di eventuali attenuanti, non si sottrae al giudizio di valenza. In ogni modo, può integrare il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificato amministrativo (artt. 477 e 482 cod. pen.), la formazione fraudolenta, mediante fotocomposizione, di un documento che appaia come atto giudiziale idoneo ad abilitare alla riscossione di una somma di denaro, considerato che in tal caso il documento formato con l'uso della riproduzione fotostatica di altro documento - previamente alterato nel suo contenuto - non si presenta come copia ma con l'apparenza di un documento originale, idoneo a trarre in inganno i terzi di buona fede.
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico costituito da un documento informatico (artt. 491 bis e 483 c.p.). Il reato si perfeziona laddove si attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Trattasi di un reato di pura condotta, sicché il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto. La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, prevista dall'art. 483 cod. pen., riguarda le sole attestazioni del privato che il pubblico ufficiale ha il dovere di documentare. Tale ipotesi criminosa, quindi, presuppone un collegamento tra il privato autore della falsificazione e il pubblico ufficiale che, pur estraneo al falso, deve raccogliere le attestazioni del primo.

- Falsità in registri e notificazioni costituiti da documenti informatici (artt. 491 bis e 484 c.p.). La condotta tipica si realizza qualora chiunque essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scriva o lasci scrivere false indicazioni.
- Falsità in scrittura privata su documenti informatici (artt. 491 bis e 485 c.p.). Il reato si perfeziona laddove, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si formi, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o si alteri una scrittura privata vera, qualora se ne faccia uso o si lasci che altri ne faccia uso. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata. Il delitto di falso in scrittura privata, previsto dall'art. 485 cod. pen., richiede per la sua consumazione non soltanto l'attività di formazione di una falsa scrittura o di alterazione di una scrittura vera, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata. Si ha "uso", ai sensi dell'art. 485 cod. pen., tutte le volte che il documento falso sia uscito dalla sfera individuale del colpevole in modo giuridicamente rilevante. Ne deriva che persona offesa non è solo colui il cui interesse all'autenticità della scrittura è già configurabile prima dell'uso e cioè nel momento della contraffazione o dell'alterazione della scrittura, qual è ad esempio il caso del titolare della firma falsificata, ma anche chi, pur non essendo l'autore apparente del documento o una delle parti da cui proviene la scrittura alterata, risulta titolare di un interesse che riceve pregiudizio attraverso l'uso del documento.
- Falsità in foglio firmato in bianco relativamente ad un atto privato su documento informatico (artt. 491 bis e 486 c.p.). Il reato si perfeziona laddove, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale se ne abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi si scriva o si faccia scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui si era obbligati o autorizzati, se del foglio si faccia uso o si lasci che altri ne faccia uso.
- Falsità in foglio firmato in bianco relativamente ad un atto pubblico su documento informatico (artt. 491 bis e 487 c.p.). Il reato si perfeziona laddove il pubblico ufficiale, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scriva o vi faccia scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.
- Altre falsità in foglio firmato in bianco relativamente ad un atto reso su documento informatico relativamente alle quali sono applicabili le disposizioni sulle falsità materiali (artt. 491 bis e 488 c.p.). Si contemplano i casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti. Ai fini della fattispecie di cui agli artt. 488 e 485 cod. pen. (falsità su foglio firmato in bianco costituente scrittura privata, diversa da quella prevista dagli artt. 486 e 487 cod. pen.), per "vantaggio" va inteso ogni possibile utilità materiale o morale che l'agente si ripromette di conseguire. In tema di falsità in foglio firmato in bianco, quando l'agente sia del tutto sfornito del diritto di riempire il documento per averne acquistato il possesso in modo illegittimo, o quando, pur avendone acquistato legittimamente il possesso, non sia provvisto al momento del riempimento di valido mandato "*ad scribendum*" (o perché tale mandato non sia mai esistito, o perché non sia valido in quel momento), il delitto di falso non rientra nello schema dell'art. 486 cod. pen., ma in quello dell'art. 488 cod. pen., ed è punibile quale falsità materiale a norma dell'art. 485 cod. pen. o dell'art. 491 cod. pen..

- Uso di atto falso su documento informatico (artt. 491 bis e 489 c.p.). Il reato si perfeziona laddove, senza che si abbia concorso nella falsità, si faccia uso di un atto falso. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Nel delitto di uso di atto falso la nozione di uso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto; ad integrare il reato basta, pertanto, la semplice esibizione del documento falso.
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri costituiti da documenti informatici (artt. 491 bis e 490 c.p.). Il reato si perfeziona laddove si distrugga, si sopprima o si occulti, in tutto o in parte, un atto pubblico o una scrittura privata veri. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. La sussistenza del delitto di falso documentale per soppressione non è condizionata al verificarsi di un danno effettivo perché trattandosi di reato non di danno ma di pericolo, è sufficiente ad integrarlo il potenziale pericolo derivante dalla mancanza di disponibilità dell'atto da parte dell'avente diritto.
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti in relazione a documenti informatici (artt. 491 bis e 492 c.p.). Si precisa che nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico in relazione a documenti informatici (artt. 491 bis e 493 c.p.). Si precisa che disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni. Ai fini della configurazione del reato di falsità commessa da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio, la norma richiede che l'atto falso venga redatto nell'esercizio delle attribuzioni proprie dell'incaricato.

Rileva precisare che l'art. 24 bis del Decreto prevede inoltre la responsabilità amministrativa dell'Ente in ulteriori ipotesi di reato, le quali vengono di seguito riportate con una breve nota esplicativa diretta a chiarirne la condotta rilevante.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615 ter c.p.). Si configura il reato di cui all'art. 615 ter c.p. ogniqualvolta un soggetto abusivamente si inserisca in un sistema informatico, neutralizzando e superando le misure di sicurezza apprestate dal titolare dello ius escludendi onde impedire accessi indiscriminati. In particolare, il reato si perfeziona quando ci si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero ci si mantiene nel sistema medesimo contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La pena è diversamente stabilita se:
 - a. il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio (con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio) o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - b. il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
 - c. dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, oppure la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, mentre negli altri casi si procede d'ufficio. Il codice penale prevede altresì l'aumento della pena nel caso in cui i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa. Deve ritenersi "sistema informatico", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993 n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti "computer crimes", un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente. Con la previsione dell'art. 615-ter cod. pen., introdotto a seguito della legge 23 dicembre 1993 n. 547, il legislatore ha assicurato la protezione del "domicilio informatico" quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. Tuttavia, l'art. 615-ter cod. pen. non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "ius excludendi alios", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che titolare dello "ius excludendi" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615 *quater* c.p.). Il reato si configura laddove, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, ci si procuri abusivamente, si riproduca, si diffonda, si comunichi o si consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque si fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che l'illecita acquisizione di codici di accesso a conti correnti bancari e postali ed il loro successivo utilizzo per effettuare prelievi e bonifici on line non autorizzati (c.d. *phishing*) è inquadrabile ai sensi degli artt. 640-ter, 615-*quater* e 615-*quinquies* c.p..
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615 *quinquies* c.p.). Tale reato si realizza quando, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero al fine di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, ci si procurino, si producano, si riproducano, si importino, si diffondano, si comunichino, si consegnino o, comunque, si mettano a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ex art. 615-*quinquies* c.p., consistente nella diffusione di programmi atti ad alterare alcune delle funzionalità telematiche dei sistemi informatici, si ritiene sufficiente che vi sia l'accertata volontà dell'agente di diffondere il programma con la consapevolezza dei suoi effetti non esigendo la norma che il fine dell'azione sia la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico. In particolare, sono integrati i reati di cui all'art. 615-*ter* c.p. e all'art. 615-*quinquies* c.p. nel caso in cui l'imputato diffonda un programma informatico di sua creazione avente per effetto l'alterazione del funzionamento di sistemi informatici (c.d. virus), previa abusiva introduzione in un sistema informatico altrui.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 *quater* c.p.). Il reato è perpetrato laddove si intercettino fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero, suddette comunicazioni vengano impedito o interrotte. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica laddove si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni sopra menzionate. I delitti di cui sopra sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, se è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema o ancora se è commesso da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che i reati di cui al 1° ed al 2° comma dell'art. 617-*quater* c.p. sono figure completamente autonome poiché hanno una differente oggettività giuridica, punendo il primo l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni mentre il secondo la divulgazione di comunicazioni intercettate non necessariamente con modalità fraudolente; diversi, inoltre, possono essere i soggetti rispettivamente responsabili, dal momento che per integrare il delitto di divulgazione di comunicazioni intercettate non occorre essere anche autore dell'intercettazione. La previsione di cui all'art. 617-*quater*, comma secondo, cod. pen. - nel sanzionare la condotta di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma - non richiede quale presupposto del reato l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni (sanzionata dall'art. 617-*quater*, comma primo), in quanto la "*ratio*" della tutela penale è quella di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni cosiddette "chiuse", destinate a rimanere segrete, delle quali l'agente sia comunque venuto a conoscenza. In ogni modo, integra i delitti di cui agli artt. 617-*quater* (intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici) e 617-*quinquies* c.p. (installazione di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni relative ai sistemi predetti), uniti dal vincolo della continuazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 2, c.p., la condotta di chi, attraverso un congegno elettronico (del tipo 'skimmer') e una microtelecamera installata su uno sportello bancomat, carpisce fraudolentemente i codici P.I.N. digitati dai clienti dell'istituto di credito.
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 *quinquies* c.p.). Il reato si configura laddove, fuori dai casi consentiti dalla legge, si installino apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. L'utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico integra la condotta del delitto di cui all'art. 617 *quinquies* cod. pen., dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice. Integra, in particolare, il reato di cui all'art. 617 *quinquies* c.p. la installazione sull'apparecchio bancomat di un congegno elettronico che cattura i dati della banda magnetica con la semplice strisciata della carta su di esso, e che consente, poi, di trasferire tali dati su personal computer, ove, mediante apposito programma di gestione per bande magnetiche, i dati in tal modo captati possono essere riprodotti su carte intatte che in tal modo clonano quelle originali.
- **Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617 *sexies* c.p.) Il reato si configura laddove chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635 *bis* c.p.). Tale reato si perfeziona laddove sia posta in essere una condotta idonea a determinare la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione ovvero la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici. Si tratta di un reato perseguibile a querela della persona offesa, a meno che non sia compiuto con violenza e minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, nel qual caso si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che integra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 635 *bis* c.p. la condotta dell'agente che abbia manomesso o alterato lo stato del computer, eventi, questi, rimediabili solo con postumo intervento recuperatorio e, comunque, non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro. In tal senso, pertanto, gli estremi oggettivi dell'ipotesi criminosa in considerazione sono integrati anche dalla cancellazione che non escluda la possibilità di recupero se non con l'uso, anche dispendioso, di particolari procedure.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635 *ter* c.p.). Tale reato prevede la stessa condotta criminosa del caso precedente ma viene compiuto a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o comunque a discapito di informazioni, dati o programmi di pubblica utilità. L'articolo prevede due ipotesi aggravanti specifiche con aumento della pena, nel caso in cui si verifichi l'evento distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, e nel caso in cui la condotta sia posta in essere con violenza e minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635 *quater* c.p.). Tale reato si realizza laddove chiunque, attraverso una condotta finalizzata e diretta a determinare la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione ovvero la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Il reato contempla due aggravanti, laddove il fatto sia compiuto con violenza o minaccia o sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635 *quinquies* c.p.). In tal caso la condotta criminosa è la stessa sopra descritta ma i programmi e/o sistemi informatici o telematici sono quelli utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. L'articolo prevede diverse aggravanti nei casi in cui:
 - dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità;
 - questo sia reso, in tutto o in parte, inservibile;
 - la condotta sia posta in essere con violenza o minaccia;il fatto venga commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

- **Frode informatica** (art. 640 ter c.p.). Tale reato consiste nell'attività di alterazione in qualsiasi modo del funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Integra il reato di frode informatica, previsto dall'art. 640-ter cod. pen., l'introduzione, in apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento senza vincite, di una seconda scheda, attivabile a distanza, che li abilita all'esercizio del gioco d'azzardo (cosiddette "slot machine"), trattandosi della attivazione di un diverso programma con alterazione del funzionamento di un sistema informatica.
- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica** (art. 640 quinquies c.p.). Tale fattispecie criminosa si perfeziona laddove il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare danno a terzi. Per ipotesi, si configurerebbe il reato in esame se il certificatore, a seguito della promessa, da parte di un soggetto che partecipi alla realizzazione del fatto criminoso, di ricevere un compenso, non provveda con certezza all'identificazione della persona che fa richiesta della certificazione, oppure non assicuri la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio del certificato elettronico o, ancora, non tenga registrazione di tutte le informazioni relative al certificato qualificato. Il certificatore, infatti, è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato e deve raccogliere i dati personali solo presso la persona cui essi si riferiscono, o previo suo consenso, e solo nella misura necessaria al rilascio ed al mantenimento del certificato.

Con riguardo ai predetti reati ed all'attività e all'oggetto sociale di Venis, il rischio che all'interno della società alcuni degli stessi possano essere posti in essere non è affatto escludibile. Infatti Venis opera, fra l'altro, come società incaricata di sviluppo o messa in funzione o assemblamento di sistemi o apparati di comunicazioni, cosicché non è possibile escludere l'ipotesi di potenziali reati inerenti all'indebita fruizione di comunicazioni (intese come sistemi punto-punto di trasmissione di segnali di comunicazione). Occorre tuttavia sottolineare che la Società non offre servizi di certificazione di firme elettroniche, né tale attività ricade tra i propri scopi o obiettivi.

Anche con riguardo al reato di " *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*" (art. 615 quater c.p.), che si configura laddove, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, ci si procuri abusivamente, si riproduca, si diffonda, si comunichi o si consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, è senz'altro ipotizzabile una possibile insorgenza di rischio, con particolare riguardo ai sistemi di cui la Società è dotata e la rilevante mole di dati in suo possesso e/o ad essa accessibili.

In conclusione, in ragione della tipologia dell'attività svolta da Venis si possono astrattamente prevedere ipotesi di reati informatici o trattamento illecito di dati dalle quali possa derivare un vantaggio o un interesse dell'Ente, in particolare con riferimento alle ipotesi di reati di accesso abusivo a sistema informatico.

1.5.2.3 Art. 24 ter del Decreto: delitti di criminalità organizzata

L'art. 24 ter del Decreto, oggetto di integrazione ad opera della Legge 15 luglio 2009, n. 94, introduce nel panorama della responsabilità amministrativa degli Enti i reati associativi e segnatamente:

- Reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), con riferimento a coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o semplicemente partecipano ad un'associazione per delinquere.

- Reato di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.), il quale presenta come elemento distintivo il fatto di avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per scopi criminali quali la commissione di delitti, l'acquisizione o il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per il perseguimento, per sé o per altri, di un ingiusto profitto o vantaggio, o ancora al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o di procurare a se stessi voti in occasione di consultazioni elettorali. La responsabilità amministrativa dell'Ente è estesa anche ai delitti commessi per agevolare le attività delle associazioni sopra contemplate.
- Reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter del c.p.), il quale si realizza quando la promessa di voti di cui all'art. 416 bis del c.p. viene ottenuta in cambio dell'erogazione di denaro.
- Reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) il quale si realizza quando chiunque sequestra una persona allo scopo di ottenere, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
- Reati di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sugli stupefacenti). In tal caso la condotta tipica prevede l'associazione di tre o più persone allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, reperire per altri, inviare, spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero l'importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo o comunque illecita detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità o per modalità di presentazione o per altre circostanze dell'azione appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale nonché di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che eccedono il quantitativo prescritto.

Considerata l'attività svolta e le metodologie adottate da Venis nel perseguimento del proprio oggetto sociale e missione aziendale, il rischio di commissione di tali delitti appare oggettivamente remoto.

1.5.2.4 Art. 25 bis del Decreto: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento

I reati c.d. di "falso nummario", che si analizzano di seguito, sono stati introdotti dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*".

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.). Il reato si configura quando un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori ovvero altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ovvero, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.). Il presente reato si perfeziona quando un soggetto altera monete della qualità indicata nell'articolo 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo.
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.). La fattispecie di reato si configura quando, fuori dei casi preveduti dagli artt. 453 e 454 c.p., un soggetto introduce nel territorio dello Stato acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. ([art. 457 c.p.](#)). Tale ipotesi delittuosa è realizzata quando un soggetto spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. ([art. 459 c.p.](#)). Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. ([art. 460 c.p.](#)). Tale reato si configura quando un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata ([art. 461 c.p.](#)). La fattispecie delittuosa in esame si configura quando un soggetto fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Le dette condotte sono inoltre sanzionate se hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. ([art. 464 c.p.](#)). Tale norma sanziona la condotta di un soggetto che, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

La tipologia di reati qui presa in esame appare di difficile verifica in Venis, anche in considerazione del tipo di attività svolta. Anche con riferimento al reato previsto dall'art. 457 c.p. ("*spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*"), sebbene l'ipotesi non sia in linea teorica escludibile, il rischio di insorgenza del reato appare indubbiamente assai remoto, tenuto conto sia dei sistemi di vigilanza, coordinamento e tracciabilità vigenti in azienda, sia del fatto che le operazioni economico-finanziarie non avvengono mai mediante denaro contante.

1.5.2.5 Art. 25 bis 1 del Decreto: delitti contro l'industria e il commercio

I delitti *de quibus* sono stati introdotti dalla lettera b) del comma 7 dell'articolo 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

- Turbata libertà dell'industria o del commercio ([art. 513 c.p.](#)). Il reato si perfeziona laddove chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza ([art. 513 bis c.p.](#)). Il reato si realizza laddove chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- Frodi contro le industrie nazionali ([art. 514 c.p.](#)). Il reato si configura quando chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Il reato si realizza laddove chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). La condotta tipica è di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Il reato si perfeziona laddove chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.). Laddove siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, si sanziona la condotta di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il reato si perfeziona anche quando chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra.
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.). Laddove siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, si sanziona la condotta di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Allo stesso modo il reato si perfeziona quando chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

In considerazione dell'oggetto sociale di Venis, il rischio di realizzazione di tali reati può escludersi categoricamente.

1.5.2.6 Art. 25 ter del Decreto: reati societari

I reati societari sono stati introdotti dall'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito dell'ultima riforma del diritto societario.

Con l'introduzione dell'art. 25 ter del Decreto, la responsabilità amministrativa dell'Ente è stata estesa ad alcuni reati societari, se commessi nell'interesse della Società da amministratori, direttori generali o liquidatori nonché da persone sottoposte alla loro vigilanza qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. L'art. 25 ter richiama espressamente alcuni articoli del Codice Civile e contempla i seguenti specifici reati:

- False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.). Le due fattispecie di reato coincidono con l'unica differenza che, nel secondo caso è necessario che si verifichi un danno patrimoniale in capo alla società, ai soci o creditori. È necessario che la condotta sia rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La condotta tipica è rappresentata dall'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero, nell'omissione, per gli stessi fini, di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, la cui comunicazione è imposta dalla legge.
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.). La condotta tipica si realizza quando, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, vengano esposte false informazioni od occultati dati o notizie con l'intenzione di indurre in errore i destinatari.

Relativamente a tale fattispecie, va innanzitutto detto che il richiamo all'art. 2623 c.c. contenuto nel Decreto è oggetto di non poche perplessità per il fatto che nel 2005, in coincidenza con l'emanazione della c.d. "legge risparmio" (Legge 28 dicembre 2005, n. 262), nel Testo Unico Finanza (o "TUF", di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) è stato introdotto l'art. 173 *bis*, intitolato "Falso in prospetto", in vigore dal 12 gennaio 2006, il quale ha abrogato il vecchio art. 2623 c.c..

Le perplessità di cui sopra attengono al fatto che le due fattispecie richiamate (art. 2623 c.c. ed art. 173 *bis* del TUF) appaiono strutturalmente identiche, dal momento che identica è la condotta incriminata ed identico è il bene giuridico tutelato, se non per l'aumento di pena previsto nell'art. 173 *bis* TUF, per l'abbandono della distinzione tra contravvenzione e delitto e per il fatto che non si richiede più il requisito della consapevolezza della falsità da parte dell'agente.

Orbene, l'art. 25 *ter* del Decreto, alle lettere d) ed e), prevede la responsabilità dell'Ente per il reato di falso in prospetto, continuando però a richiamare la contravvenzione dell'art. 2623, comma 1 ed il delitto ex art. 2623, comma 2, c.c..

La questione non è di poco conto, tanto che, secondo l'orientamento dominante in dottrina, è lecito chiedersi se la responsabilità amministrativa dell'Ente sia venuta meno per effetto delle modifiche all'impianto sanzionatorio del TUF apportate dalla legge risparmio. Tali modifiche avrebbero determinato, sostanzialmente, quello che in dottrina viene chiamato il fenomeno dell'*abolitio criminis* con conseguente applicabilità dell'art. 3 comma 1 del Decreto, il quale stabilisce che "*l'Ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente...*" Secondo questa tesi, l'art. 25 *ter* opererebbe un rinvio non soltanto formale al reato di falso in prospetto così come concepito inizialmente nell'art. 2623 c.c., bensì un rinvio recettizio concernente anche le successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione.

Secondo un altro orientamento, se pur minoritario non è sostenibile che l'illecito di falso in prospetto, ora confluito nell'art. 173 *bis* TUF, non configuri più la responsabilità amministrativa dell'Ente, stante il fatto che, il falso in prospetto non è stato oggetto di *abolitio criminis*, bensì, al contrario, di una semplice modifica in peggio del trattamento sanzionatorio. Né lo spostamento della fattispecie in questione dal Codice Civile al TUF può essere un elemento sufficiente per addivenire alla conclusione che l'illecito di falso in prospetto non configuri più un reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

Ne consegue, secondo tale orientamento, l'applicabilità del disposto dell'art. 3, comma 2, del Decreto (anziché quello di cui al comma primo dello stesso articolo), il quale dispone: "*se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile*". La norma in questione riproduce in pratica il testo dell'art. 2, comma 4, c.p., applicabile in presenza per l'appunto del fenomeno della successione di leggi penali. Secondo tale orientamento, il richiamo operato dall'art. 25 *ter* al reato di falso in prospetto deve essere coordinato con le modifiche legislative intervenute nel 2005, avendo riguardo alla sola problematica della successione di

leggi *ex art. 3, comma 2, del Decreto*, con la conseguenza che bisognerà applicare la disciplina più favorevole al tempo della commissione del reato di falso in prospetto.

La struttura societaria di Venis non consente di escludere, potenzialmente, il rischio di esposizione al reato di cui trattasi, come manipolazione o esposizione parziale di dati effettuata nell'interesse dell'Ente stesso, per motivi di interesse sociale che possono spaziare su diversi ambiti, quali il reperimento di nuova clientela, l'apertura su nuove attività o ipotesi o operazioni societarie straordinarie.

Stesso dicasi per le seguenti ipotesi di reato, previste dalla norma in esame:

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.).** Il reato consiste nell'impedire o nell'ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali ovvero al soggetto incaricato del controllo contabile. Soggetti attivi del reato sono i componenti dell'Organo Amministrativo. Stante il riferimento del Decreto al solo comma 2 del predetto art. 2625 c.c., tuttavia, il reato si considera imputabile, ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, solo quando l'ostacolo o l'impedimento siano idonei a cagionare un danno ai soci.
- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).** La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, anche in maniera simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono i componenti dell'Organo Amministrativo.
- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).** E' un reato esclusivamente contravvenzionale ed i soggetti attivi sono i componenti dell'Organo Amministrativo. La condotta tipica consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).** Il reato si realizza qualora i componenti dell'Organo Amministrativo, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistino o sottoscrivano azioni o quote della società (o della società controllante), determinando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta criminosa.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).** Il reato si realizza laddove, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, i componenti dell'Organo Amministrativo effettuano riduzioni del capitale sociale ovvero procedono a fusioni con altra società o a scissioni, che cagionino un pregiudizio ai creditori. Esso si estingue qualora venga risarcito il danno ai creditori prima del giudizio.
- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.).** Il reato si perfeziona laddove un componente dell'Organo Amministrativo di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, violi gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e da tale violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- 1) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). Soggetti attivi del reato sono i componenti dell'Organo Amministrativo ed i soci conferenti. Il reato si configura mediante più condotte tipiche:
 - a. la formazione ovvero l'aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
 - b. la sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
 - c. la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.). Il reato si verifica qualora i liquidatori, che ne sono i soggetti attivi, ripartiscano i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori. Il reato è estinto dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.). Il reato si realizza laddove la formazione della maggioranza in assemblea viene determinata con atti simulati o con frode, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Chiunque può essere soggetto attivo del reato.
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c., così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62). Il reato si configura laddove siano diffuse notizie false, ovvero poste in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero, ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Nonostante al momento la Società non appare essersi dotata di strumenti finanziari o regolati dal mercato, non può escludersi l'insorgenza del reato preso in considerazione.

- 1) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) Il reato è perpetrato mediante due ipotesi di condotta:
 - l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione suddetta;
 - l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche mediante l'omissione di comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

Soggetti attivi ne sono gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità pubbliche o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

- 2) A seguito dell'introduzione nell'art. 25 ter, ad opera della L. 190/2012, della lettera s-bis, oggi, tra i reati societari rientra anche il nuovo reato di corruzione tra privati (nuovo art. 2635 c.c.), limitatamente ai casi previsti dal terzo comma del medesimo articolo, cioè limitatamente al **lato attivo della fattispecie plurisoggettiva (la dazione/promessa di utilità da parte di chiunque a favore dei soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2)**.

La fattispecie di cui all'art. 2635 c.c. va a sostituire il precedente reato di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità".

Stando alla nuova previsione legislativa:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

La nuova disciplina subordina l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato ed introduce l'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità (Punto 3. della norma richiamata). I soggetti attivi del reato, sono inoltre estesi a coloro che risultano sottoposti alla direzione o vigilanza degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori e la violazione degli "obblighi di fedeltà" viene equiparata alla violazione degli "obblighi inerenti il proprio ufficio".

La nuova fattispecie è caratterizzata, rispetto alla formulazione previgente, da un inasprimento della pena che prevede ora la reclusione da uno a tre anni e dalla procedibilità d'ufficio del reato, qualora dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

La sanzione pecuniaria per l'azienda **a cui appartiene il corruttore** può arrivare ad Euro 600.000 (seicentomila/00).

In considerazione dell'attività svolta da Venis, il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 ter del Decreto, ivi compresa la fattispecie di cui alla nuova lettera s-bis non è affatto escludibile in linea teorica per il suo verificarsi all'interno della Società.

1.5.2.7 Art. 25 quater del Decreto: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I delitti in commento sono stati introdotti dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999. Il testo normativo nazionale da ultimo citato ha quindi esteso la responsabilità amministrativa degli Enti alle ipotesi di delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, nonché ai delitti perpetrati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della Convenzione di New York contro il finanziamento del terrorismo del 1999.

L'art. 25 quater non prevede un elenco di reati ma fa riferimento ad un'intera categoria di fattispecie rinviando, per la loro puntuale individuazione, al Codice Penale, alle leggi speciali o alla Convenzione sopra menzionata.

Il rischio di perfezionamento di tale tipologia di reati appare in Venis piuttosto remoto, per quanto non escludibile.

1.5.2.8 Art. 25 quater 1 del Decreto: reati attinenti alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

I delitti in analisi sono stati introdotti dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7. Con riferimento a tali reati, la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura laddove lo stesso venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentirne o agevolare la commissione. I delitti di mutilazione femminile si perfezionano quando, in assenza di esigenze terapeutiche, venga cagionata una mutilazione degli organi genitali femminili ovvero vengano provocate, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Stante l'attività svolta da Venis e l'organizzazione interna della stessa, il rischio di realizzazione di tale reato è sostanzialmente inesistente.

1.5.2.9 Art. 25 quinquies del Decreto: delitti contro la personalità individuale

Sono stati inseriti nel Decreto con l'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 (art. 25 *quinquies*), le fattispecie di reato che di seguito si procede ad analizzare.

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.). Si realizza quando con violenza o minaccia o inganno o abuso di autorità o mediante la promessa o dazione di somme di denaro o altra utilità o ancora approfittando della inferiorità fisica o psichica di una persona o di una situazione di necessità, la stessa venga ridotta in uno stato continuativo di soggezione con la costrizione a prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento o a prestazioni sessuali o all'accattonaggio (art. 600 *acties* c.p.). Il reato si configura, altresì, qualora si esercitino sulla persona medesima poteri corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.).
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p., aggiunto dall'art. 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.).

Con riferimento particolare alla pornografia minorile, la citata Legge n. 38 del 2006, recante "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet*", ha esteso l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico. Ci si riferisce essenzialmente agli artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p. che sanzionano la condotta di chiunque realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico con minori di anni diciotto o induce i minori suddetti a partecipare alle esibizioni medesime, o ancora, al di fuori di tali casi, si procura o detiene materiale pornografico utilizzando minori degli anni diciotto. La Legge n. 38 del 2006 ha esteso l'ambito di realizzazione dei reati alle ipotesi in cui siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (art. 600 *quater* 1 c.p.).

- Tratta di persone (art. 601 c.p.). Si realizza quando coloro che siano ridotti o mantenuti in schiavitù, con gli stessi mezzi coercitivi di cui sopra o approfittando delle medesime situazioni, sono costretti a fare ingresso o a soggiornare o ad uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). Si punisce la condotta di chi, al di fuori dei casi che costituiscono tratta di persone ai sensi dell'art. 601 c.p., acquista, aliena o cede una persona che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p.

In una Società con un tipo di attività quale quello di Venis, il rischio di configurazione di tali reati è estremamente remoto, sia in ragione dell'attività svolta dalla Società sia in ragione della tipologia stessa dei reati, trattandosi di fattispecie criminose relativamente alle quali è difficile individuare la possibile sussistenza di un interesse o di un vantaggio per l'Ente, anche mediato nel quadro di omessa vigilanza o controllo di comportamenti dovuti da dipendenti o collaboratori. Le ipotesi delittuose in esame, con riferimento a Venis ed alle sue attività operative, potrebbero eventualmente configurarsi nelle sole ipotesi di diffusione di contenuti lesivi dei diritti di personalità individuale, circostanza comunque estremamente remota tenuto conto dell'organizzazione interna adottata in tema di adozione e controllo dei contenuti e messa in opera di materiale audiovisivo o interattivo.

1.5.2.10 Art. 25 *sexies* del Decreto: abusi di mercato

Si tratta dei reati ed illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate, previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del Testo Unico Finanza (anche "TUF", di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) ed introdotti con la Legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – "Legge comunitaria 2004".

- Il reato di abuso di informazioni privilegiate si realizza quando viene posta in essere la condotta di cui all'art. 184 del D. Lgs. n. 58 del 1998, citato sopra, ovvero quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, compia operazioni di acquisto, vendita o altro su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime ovvero raccomandandi o induca altri al compimento delle stesse. Il reato si perfeziona, altresì quando il possessore di tali informazioni le comunichi ad altri, al di fuori del normale esercizio del proprio lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio. Risponde inoltre del medesimo reato chi sia in possesso delle predette informazioni in forza della preparazione od esecuzione di attività criminose e ne faccia l'utilizzo sopra descritto.

E' da intendersi per "informazione privilegiata" un'informazione precisa, non pubblica, concernente, in via diretta o indiretta uno o più strumenti finanziari ed idonea, qualora venga resa pubblica, ad incidere in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari medesimi. E' necessario precisare che la medesima condotta sopra descritta, costituisce autonomo illecito amministrativo (a prescindere dalla corrispondente ipotesi di reato) quando la stessa sia stata posta in essere con colpa (cioè per negligenza, imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) nonché, in particolare, quando la stessa venga posta in essere da chi sia nella possibilità di conoscere in base all'ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni di cui si è entrati in possesso.

Fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate si configura in presenza della medesima condotta prevista dall'art. 184 TUF nonché quando le condotte suddette siano poste in essere con colpa, ovvero sia, per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline e, in particolare, quando conoscendo o potendo conoscere in base all'ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni di cui si è entrati in possesso, si compia taluno dei fatti di cui ai tre punti riportati precedentemente.

- Il reato di manipolazione del mercato si verifica, invece, nel caso di diffusione di notizie false o nel caso di effettuazione di operazioni simulate o altri artifici, che siano concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, emessi da terzi, di cui all'art. 1, comma 2, TUF, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese .

E' opportuno considerare che, come nel caso precedente, anche in tal caso oltre le previste sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, ai sensi del suddetto D.lgs. n. 58 del 1998 sono sanzionate come autonomi illeciti amministrativi di manipolazione del mercato ulteriori condotte tipiche, le quali rilevano anche se poste in essere con colpa o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline e che costituiscono anch'esse presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti, sia in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 58/2008, sia in considerazione dei principi generali ispiratori del Decreto. Tali condotte si sostanziano nella diffusione di informazioni, notizie o voci false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, ovvero in operazioni od ordini di compravendita idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari o che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente al medesimo scopo o ancora in operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale.

Tenuto conto dell'attività aziendale svolta da Venis, delle operazioni di investimento attualmente poste in essere e degli strumenti finanziari emessi, il rischio che si possano perfezionare tali ipotesi di reato o di illeciti amministrativi è estremamente remoto.

1.5.2.11 Art. 25 septies del Decreto: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono stati aggiunti dalla Legge Delega per il testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Legge 3 agosto 2007, n. 123) e dal successivo Decreto Legislativo attuativo dell'art. 1 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Si tratta segnatamente dei seguenti reati:

Omicidio colposo, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, attuativo dell'articolo 1, della Legge delega n. 123/2007, ovverosia, con violazione delle prescrizioni aventi ad oggetto la designazione del Responsabile Prevenzione e Protezione Rischi, le attività di valutazione dei rischi medesimi e di predisposizione ed adozione della relativa documentazione (c.d. attività "non delegabili" dal Datore di Lavoro) (art. 589 c.p.).

Omicidio colposo, commesso con violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008, attuativo dell'articolo 1, della Legge delega n. 123/2007, diverse da quelle di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto medesimo (art. 589 c.p.).

Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008, attuativo della Legge delega n. 123/2007 (art. 590, terzo comma, c.p.).

Venis risulta adottare ogni cautela necessaria o obbligatoria prevista dalle prescrizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in particolare per l'attività di cantieristica di costruzioni o installazioni. Tuttavia, data l'estrema situazione di rischio connaturata a questo tipo di attività, non è possibile escludere il verificarsi di eventi che possano dare origine, in capo a Venis, ad ipotesi di responsabilità amministrativa dipendenti dalla commissione di tali tipologie di reati.

1.5.2.12 Art. 25 octies del Decreto: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Le ipotesi delittuose di cui all'articolo in esame sono state aggiunte dall'art. 63 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Il recente D.L. n. 78/2010, recante " *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, è intervenuto dal canto suo prevedendo limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231. Ancor più recentemente il D.L. 201/2011 (pubblicato in G.U. n. 284 del 06/12/2011 e convertito in legge, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 - "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici") ha ulteriormente ridotto il limite per la tracciabilità dei trasferimenti di denaro contante e dei titoli al portatore. La nuova soglia, a decorrere dal 6 dicembre 2011, è di Euro 1000 (*mille/00*). Le operazioni di ammontare pari o superiore non possono quindi essere regolarizzate in contanti e il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi è possibile il solo fino all'importo di Euro 999,99 (*novecentonovantanove/99*).

Le fattispecie criminose di cui trattasi sono, segnatamente:

Ricettazione (art. 648 c.p.). Si perfeziona quando, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquisti, si ricevano o vengano occultate denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque ci si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile o quando manchi una condizione di procedibilità.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Si perfeziona quando vengano sostituiti o trasferiti denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiute in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato è aggravato se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Come nel caso della ricettazione, esso si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile o quando manchi una condizione di procedibilità.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). Si perfeziona quando, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p. sopra menzionati, vengano impiegati, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Anche in questo caso è circostanza aggravante commettere il fatto nell'esercizio di un'attività professionale. Come nel caso della ricettazione e del riciclaggio esso si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile o quando manchi una condizione di procedibilità.

Con particolare riferimento ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si evidenzia che il D. Lgs. 231/2007 ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. 146/2006, i quali limitavano l'ambito della responsabilità amministrativa degli Enti per i suddetti reati alle sole ipotesi in cui i reati medesimi presentassero il carattere della transnazionalità. Ne consegue che la disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di riciclaggio e impiego di denaro e utilità di provenienza illecita è da ritenersi applicabile, oggi, a prescindere dal carattere di transnazionalità del reato precedentemente richiesto.

Venis adotta da tempo ogni cautela in merito alla tracciabilità dei propri flussi finanziari, così da rendere sostanzialmente impossibile la commissione dei reati presi qui a riferimento.

1.5.2.13 Art. 25 nonies del Decreto: delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sono stati introdotti dalla lettera c) del comma 7 dell'articolo 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 25 *novies*).

Art. 171, primo comma, lettera a-bis) della legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) che sanziona la condotta di chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171 terzo comma, ovvero quando i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171 bis che sanziona:

- la condotta di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Il reato sussiste anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art 171 ter il quale, al comma 1, sanziona, se il fatto è commesso per uso non personale, prevedendo l'aggravante del fine di lucro, la condotta di chi:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 *quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Il suddetto art. 171 *ter* sanziona altresì, al comma 2, la condotta di chiunque:

- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, nonché promuove o organizza le suddette attività;
- a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1.

Art. 171 *septies* che sanziona la condotta dei produttori od importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 *bis* della medesima legge, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, nonché la condotta di chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 *bis*, comma 2, della medesima legge.

Art. 171 *octies* che sanziona la condotta di chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

L'attività svolta da Venis non prevede commercializzazione di prodotti software o uso di rivendita o distribuzione di prodotti similari. Il tipo di attività consente quindi di escludere che possa essere commessa detta tipologia di reati all'interno della struttura aziendale e/o nell'esercizio dell'impresa.

1.5.2.14 Art. 25 *decies* del Decreto: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

E' stato introdotto dall'articolo 4, comma 1, della Legge 3 agosto 2009, n. 116, il reato di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 *bis* c.p. che si perfeziona laddove chiunque, con violenza o minaccia o offerta o promessa di

denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando la stessa possa avvalersi della facoltà di non rispondere.

La realizzazione dei comportamenti delittuosi in parola nell'ambito dell'attività posta in essere da VENIS non è astrattamente escludibile.

1.5.2.15 Art. 25 undecies del Decreto: reati ambientali

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ("Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE - che modifica la direttiva 2005/35/CE - relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"), che introduce nel nostro ordinamento il regime di responsabilità degli enti collettivi in relazione alla commissione di reati ambientali di cui al nuovo art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001. In particolare, nel recepire le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, il legislatore delegato ha inteso estendere l'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001 ad alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale oltre che a due nuove fattispecie introdotte dalla indicata novella (nuovi articoli 727-bis e 733-bis cod.pen.).

In particolare:

- il nuovo **Art. 727-bis c.p.** punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro;
- il nuovo **Art. 733-bis c.p.** punisce, invece, la "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto". L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore a 3000 euro "*chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione*". Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che "Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437/CE".

Considerando l'attività e l'oggetto sociale di Venis, la possibilità che si configurino al suo interno tali reati è di fatto inesistente.

L'art. 25 undecies richiama poi alcune fattispecie già previste dal nostro ordinamento e contenute nel **Testo Unico dell'Ambiente -D.lgs. n. 152/06**, nella **legge 7 febbraio 1992, n. 150**, recante la "*disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*"; nella **legge 28 dicembre 1993 n. 549** "*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*" e nel **decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202** "*Attuazione della direttiva 2005/35/CE - modificata dalla 2009/123/CE - relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*", stabilendo, con riferimento a ciascuna di esse, le sanzioni pecuniarie applicabili.

In tutto i reati contemplati sono diciassette. Particolare attenzione meritano alcuni reati di cui al **Testo Unico dell'Ambiente** - D. Lgs. n. 152/06 che l'art. 25-undecies richiama espressamente:

l'Art.137 (*scarico acque reflue industriali*), che sanziona la condotta di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, il quale è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro, L'articolo prevede dettagliatamente, ai commi successivi, ipotesi particolari riguardanti lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose appartenenti a particolari famiglie e/o gruppi di sostanze specificamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, stabilendo all'uopo le relative sanzioni, nonché le ipotesi di superamento dei valori limite fissati dal decreto per lo scarico in acqua o sul suolo e l'ipotesi dell'eventuale superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

L'articolo sanziona altresì la condotta di chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 del decreto, nonché la condotta del titolare di uno scarico che non consenta l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Considerato il tipo di attività svolta da VENIS la possibilità che al suo interno si configuri tale tipo di reato è sostanzialmente inesistente.

l'Art. 256 (*attività di gestione rifiuti non autorizzata*) che punisce la condotta di chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 prevedendo ai commi successivi le corrispondenti pene. L'art. sanziona altresì, al comma 3, la condotta di chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata, prevedendo un aggravamento della pena nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene previste sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Al comma 5, l'art. 256 sanziona altresì la condotta di chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 del decreto, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

l'Art. 257 (*Bonifica dei siti*) che punisce con la pena dell'arresto o con l'ammenda, la condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

l'Art.258 (*violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*) che sanziona la condotta dei soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, i quali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a 15500 euro L'articolo prevede una riduzione delle pene nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti. L'articolo prevede inoltre, al punto 4, che le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 euro a 9300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

l'Art. 259 (*Traffico illecito di rifiuti*) che punisca con la pena dell'arresto o dell'ammenda, chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla condanna consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

l'Art. 260-bis. (*Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*) che sanziona la condotta dei soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. *a)*, nei termini previsti, i quali sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a 15500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15500 euro a 93000 euro. L'articolo prevede, inoltre, che i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. *a)*, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a 15500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15500 euro a 93000 euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore.

Al comma 3 l'articolo prevede che chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 euro a 15500 euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1040 euro a 16200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1550.

Il comma 4 prevede poi che qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15500 ad euro 93000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da 2070 euro a 12400 euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti sono quelle di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 520 ad euro 3100.

Il comma 5 contiene infine una norma di chiusura, la quale dispone che al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2600 ad euro 15500. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15500 ad euro 93000.

Nel caso in cui taluno, con un'azione od omissione violi diverse disposizioni di cui all'articolo, ovvero commetta più violazioni della stessa disposizione, lo stesso sarà tenuto alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui all'articolo 260 bis.

La disposizione in esame stabilisce inoltre che non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione

immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie

Con particolare riferimento ai reati attinenti la gestione ed il trattamento dei rifiuti, occorre segnalare che, seppur piuttosto remoto, sia per l'oggetto sociale, che per le particolari modalità e cautele adottate da VENIS nello svolgimento della propria attività, il rischio che alcune di tali fattispecie criminose possano verificarsi al suo interno non può essere totalmente escluso, anche e soprattutto in considerazione delle recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Le nuove incombenze risultano dirette a carico delle aziende con più di 10 dipendenti, circostanza non modificata con le proroghe succedutesi per l'effettiva entrata in vigore del sistema, ultima delle quali l'art. 52 del D.L. 83/2012, convertito il 7 agosto senza modifiche nella L. 134/2012, che sospende il termine di operatività del Sistri fino al compimento delle verifiche di funzionalità del sistema stesso e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente agli adempimenti informatici connessi. Quando il sistema sarà efficace, tenendo a mente la norma com'è oggi concepita, risulteranno obbligati ad aderire, oltre ai produttori iniziali di rifiuti speciali o speciali pericolosi, tra i quali si annovera, evidentemente anche Venis, tutti i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da trattamenti effettuati sulle acque, da trattamento di rifiuti e costituiti da fanghi da abbattimento e dalle emissioni in atmosfera, con più di 10 dipendenti, o i gestori di impianti di recupero e smaltimento, gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione degli stessi.

l'Art. 260 (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*) che sanziona la condotta di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, il quale è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Con riferimento particolare a questa fattispecie si osserva che l'oggetto sociale di Venis, unitamente alle modalità di svolgimento della propria attività ed alle cautele adottate, nonché la condotta fortemente tipizzata del reato in questione, rendono il rischio che lo stesso possa verificarsi all'interno di Venis estremamente remoto ma di fatto non escludibile.

Si segnala poi per completezza, sebbene non strettamente di interesse di Venis, che:

- con riferimento alla **L. 150/1993** (commercio internazionale specie animali e vegetali in via di estinzione) l'art. 25-*undecies* richiama espressamente **gli articoli 1** (Traffico non autorizzato di esemplari), **2** (Incolunità esemplari) e **3** (Falsificazione certificati);
- con riferimento alla **L. 549/1993** (sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) l'art. 25-*undecies* richiama espressamente **l'art. 3** (Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive), che stabilisce che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 3093/94 e vieta l'autorizzazione di impianti (ad es. vecchi sistemi di refrigerazione) che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella A, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 3093/94;
- con riferimento al **D. Lgs. 202/2007** (sull'inquinamento provocato da navi) l'art. 25-*undecies* richiama espressamente **gli articoli 8** (Inquinamento doloso) e **9** (Inquinamento colposo).

1.5.2.16 Art. 25 duodecies del Decreto: impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (pubblicato in G.U. 25 luglio 2012, n. 172) entrato in vigore il 9 agosto 2012 ed attuativo dei principi contenuti nella Direttiva 2009/52/CE, ha introdotto il nuovo art. 25-duodecies al novero dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, circa l'impiego da parte di Enti di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno risulta irregolare.

Il nuovo articolo stabilisce che in relazione alla commissione del delitto citato, di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, deve applicarsi a carico dell'Ente coinvolto la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Il valore di ogni quota risulta variare da Euro 258,00 (duecentocinquantesette/00) ad Euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00)

Occorre dare conto delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 alla disciplina vigente ed in particolare al D.Lgs. 286/1998 (cd. Testo unico sull'immigrazione), il quale prevedeva già all'art. 22, comma 12, alcune sanzioni a carico del datore di lavoro che occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso fosse scaduto in assenza di richiesta di rinnovo revocato o annullato. Le aggravanti ora introdotte, disciplinate dal nuovo comma 12-bis dell'art. 22, modificato dal medesimo D.Lgs. 109/2012, risultano le uniche a possibile impatto e rilievo in riferimento alla responsabilità amministrativa degli Enti, prevedendo un aumento delle pene da un terzo alla metà e riguardano nelle ipotesi in cui:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati risultino minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati risultino sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ovvero esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La novella legislativa prevede una procedura transitoria per consentire al datore di lavoro interessato in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di presentare domanda di regolarizzazione a fronte del pagamento di un importo forfettario di Euro 1.000,00 (mille/00).

Considerando l'attività e l'oggetto sociale di Venis il rischio che al suo interno possano perpetrarsi i suddetti reati non è escludibile, sebbene i valori societari condivisi, espressi e cristallizzati nel proprio Codice Etico, nonché le metodologie e le policies adottate nella selezione ed assunzione del personale, improntate a criteri di trasparenza delle operazioni e registrazione delle attività e della documentazione raccolta, la possibilità che si possano configurare all'interno di Venis tali ipotesi delittuose appare estremamente remota.

1.5.2.17 I reati transnazionali

I reati transnazionali sono stati introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10, di Ratifica ed Esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, come modificata dal D. Lgs. n. 231/2007, già citato sopra, in materia di riciclaggio. Tale norma ha esteso la responsabilità amministrativa delle società anche alla criminalità internazionale nel caso di commissione di determinati reati, la maggior parte dei quali sono stati già stati oggetto di breve illustrazione nei paragrafi precedenti. Si tratta dei reati di:

- associazione per delinquere;
- associazione di tipo mafioso;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Considerata l'attività e l'oggetto sociale di Venis è estremamente difficile che tale reato si possa configurare;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Considerata l'attività e l'oggetto sociale di Venis è estremamente difficile che tale reato si possa configurare;

- reati relativi al traffico di migranti. In particolare la responsabilità amministrativa dell'Ente è estesa al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che si perfeziona laddove, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/1998), vengano posti in essere atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero, ovvero, atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Si configura un'ipotesi di reato anche nel caso in cui, al fine di trarre un ingiusto profitto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, venga favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato;
- favoreggiamento personale. Il reato si realizza laddove chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuti taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa, anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

L'art. 3 della legge ut supra definisce reato "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Il D. Lgs. 231/2007 in materia di riciclaggio è intervenuto sulla disciplina della Legge 146/2006 abrogando i commi 5 e 6 dell'art. 10 della stessa legge che limitava l'ambito della responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di riciclaggio ed impiego di denaro beni e utilità di provenienza illecita alle sole ipotesi in cui i reati medesimi presentassero il carattere della transnazionalità. Come già esplicitato supra alla lettera m), a seguito di tale abrogazione, oggi, i reati di riciclaggio ed impiego di denaro beni e utilità di provenienza illecita rientrano nella disciplina della responsabilità amministrativa a prescindere dal carattere di transnazionalità del reato.

Il carattere particolare di detti reati, unitamente alle metodologie in uso in Venis relativamente allo svolgimento della propria attività, induce ad escludere la possibile concreta realizzazione di tali illeciti a vantaggio o nell'interesse della Società.

1.6 LE ESIMENTI

Con particolare riferimento ai reati commessi da **soggetti in posizione apicale**, il Decreto contempla all'art. 6 una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa laddove l'Ente possa dimostrare che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, verificandone la coerenza con i comportamenti concreti, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente punto 2 che precede.

Con riferimento, invece, ai reati commessi da **soggetti sottoposti all'altrui direzione**, il Decreto sancisce, all'art. 7, la responsabilità degli Enti qualora la commissione del reato sia stata possibile a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Nello stesso tempo, il Decreto prevede nel medesimo articolo un'ulteriore esimente specificando che l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa laddove l'Ente abbia adottato ed attuato efficacemente, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito detto anche "**Modello**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ne discende, che l'efficacia dei Modelli che consente l'impunità dell'Ente è da intendersi in maniera diversa a seconda del soggetto che commette il reato. Rispetto ai reati dei vertici, il corretto funzionamento di un Modello

idoneo è requisito necessario ma non sufficiente a tutelare l'impresa, in quanto sarà necessario provare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello. Invece, per i reati commessi dai soggetti sottoposti, l'assenza di colpe nella corretta attuazione del Modello da parte dei soggetti sovraordinati, è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Ente, a meno che dall'attività investigativa non risulti che il reato consegue all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

I criteri di imputazione della responsabilità all'Ente attengono, pertanto, al fatto che esso sia stato carente nel rispettare principi di corretta gestione aziendale e controllo attinenti la propria attività ed organizzazione interna. Quello che il Decreto va a sanzionare è quindi una politica d'impresa non corretta a causa della quale si sia resa possibile la commissione del reato. Si tratta di una responsabilità non solo commissiva, ma anche di tipo omissivo per la società che non ha predisposto le misure necessarie ad impedire i reati e non ha vigilato sugli addetti.

Sul tema, è recentemente intervenuta la Guardia di finanza, che, a rafforzare quanto già previsto dalla legge in un'ottica pratica, dopo aver predisposto una dettagliata direttiva circa l'esecuzione dei controlli, che oltre a diventare di routine rispetto alla saltuarietà del passato, dovranno essere espressamente diretti ad analizzare l'organizzazione interna dell'ente e l'osservanza sia delle norme etiche preventive che, soprattutto, delle regole di sorveglianza, ha stabilito con la **Circolare n. 83607/2012** che non basta aver adottato il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231, in caso di reati commessi dai vertici e dagli addetti, perché le imprese possano evitare l'applicazione delle sanzioni, ma esse dovranno anche provare che il Modello è stato attuato in maniera efficace, che "funzionava" concretamente in quella data situazione, con misure di gestione e controllo idonee a prevenire gli illeciti.

L'attività della Guardia di finanza è prodromica a quella del Giudice, nel caso di commissione dei reati, ed è diretta ad acquisire ogni elemento probatorio utile per consentire all'autorità giudiziaria una opportuna valutazione sull'idoneità e la congruenza dei Modelli in chiave di prevenzione del reato, da verificare in concreto caso per caso, senza che agli stessi possa in alcun modo essere attribuita *ex ante* efficacia scusante.

Fondamentale diventa quindi il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, la sua funzione di controllo e di verifica circa la pratica applicazione del Modello adottato, l'aderenza dello stesso alla realtà aziendale e l'adeguatezza del Modello adottato rispetto al momento storico ed alla normativa vigente. La direttiva della Guardia di finanza rimarca poi l'importanza del fatto che l'OdV documenti puntualmente le proprie attività perché dai documenti possa evincersi, anche a distanza di anni, nel caso di successiva attività investigativa della polizia giudiziaria finalizzata all'accertamento della responsabilità dell'impresa, se l'attività di vigilanza sia stata eseguita in maniera corretta e sufficiente.

Ne discende un sistema piuttosto laborioso che per risultare valido è destinato ad appesantire inevitabilmente la gestione aziendale e l'organizzazione interna dell'impresa.

Occorre tuttavia tener presente che la legge non impone al Modello ex D.Lgs. 231/2001 di annullare il rischio di commissione dei reati contemplati dal decreto, ma soltanto di tenere sotto controllo questo rischio, risultando nel contempo progettato sulle esigenze specifiche dell'impresa, funzionale, efficiente e suscettibile di pratica applicazione.

1.7 LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente ritenuto responsabile della commissione dei reati - presupposto sono di diverso genere e si sostanziano nelle seguenti:

- **Sanzioni pecuniarie:** si applicano sempre ed il loro ammontare viene calcolato caso per caso tenendo conto delle condizioni economiche dell'Ente e della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

- **Sanzioni interdittive:** essendo sicuramente penalizzanti per l'Ente in misura maggiore rispetto alle sanzioni pecuniarie, si applicano solo nei casi espressamente previsti (ad esempio non sono previste per i reati societari) e se ricorre almeno una delle due seguenti condizioni:
 - che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione ma a condizione che il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,
 - che vi sia stata reiterazione degli illeciti amministrativi. Se necessario le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente. Esse sono generalmente temporanee ma nei casi più gravi possono trovare applicazione definitiva;
- **Confisca del prezzo o del profitto del reato:** sempre disposta con la sentenza di condanna;
- **Pubblicazione della sentenza:** può essere disposta unitamente all'applicazione di una sanzione interdittiva.

Nell'anagrafe nazionale presso il Ministero della Giustizia sono riportate, per estratto, le sentenze ed i decreti definitivi circa l'applicazione agli Enti delle sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di reati. L'Ente direttamente interessato, i pubblici ministeri per ragioni di giustizia, l'autorità giudiziaria penale, nonché le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere il certificato delle iscrizioni esistenti all'anagrafe nei confronti dell'Ente. A partire dal 1 gennaio 2012, come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il certificato rilasciato all'interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.

1.8 CARATTERISTICHE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ED EFFICACE ATTUAZIONE DEGLI STESSI

Nel prevedere forme di esclusione della responsabilità delle persone giuridiche, il Decreto non omette di fornire agli articoli 6 e 7, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al pericolo di commissione dei reati, specifiche indicazioni in ordine alle caratteristiche dei Modelli. Affinché possano applicarsi le esimenti sopra esplicitate a vantaggio dell'Ente, i Modelli debbono:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della legge e ad individuare ed eliminare le situazioni di rischio;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

E' altresì necessario, ai fini dell'applicazione delle esimenti, che il Modello sia efficacemente attuato ed aggiornato mediante:

- periodiche attività di verifica dell'adeguatezza del Modello, il quale dovrà essere modificato e/o aggiornato in corrispondenza di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività aziendale o quando vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo.

Venis ha provveduto ad effettuare un'attenta analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree a rischio di commissione dei reati e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto, al fine di elaborare un Modello coerente con la specifica attività della Società conformemente a quanto previsto dal Decreto medesimo.

Obiettivo del Modello è la costituzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi in via preventiva allo scopo di prevenire, per quanto possibile ed eventualmente eliminare tempestivamente, il rischio di commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

1.9 CRITERI SEGUITI NELLA COSTRUZIONE DEL MODELLO VENIS

La costruzione del Modello di Venis ha richiesto due tipi di attività fondamentali:

- l'identificazione delle aree aziendali a rischio di commissione dei reati e dei relativi rischi potenziali;
- la predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici Protocolli.

In particolare, il sistema di controllo ideato è improntato a criteri di verificabilità, documentabilità e coerenza di ogni operazione e di documentazione dei controlli. Esso prevede l'esistenza di un Codice Etico, di un sistema organizzativo, di procedure manuali ed informatiche, di specifici poteri autorizzativi e di firma nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, di specifiche modalità di gestione delle risorse economiche e di comunicazione al personale e formazione dello stesso.

Esso prevede, altresì, l'esistenza di un Organismo di Vigilanza dotato di indipendenza ed autonomia e specifici flussi informativi nei confronti dello stesso, nonché l'esistenza di un idoneo sistema sanzionatorio nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e delle procedure contenute nel Modello.

Con particolare riferimento ai reati colposi in violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si segnala che l'analisi delle aree a rischio si è estesa a tutte le aree/attività aziendali. Con particolare attenzione al sistema dei controlli ideato, si evidenzia inoltre che lo stesso prevede espressamente il richiamo al "sistema degli adempimenti obbligatori" previsto dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, oggi confluito nel Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/2008, che ha abrogato il precedente D. Lgs. 626/94 estendendone gli obblighi e il campo di applicazione).

Tale sistema di adempimenti obbligatori è stato invero ritenuto idoneo, se opportunamente integrato ed adeguato in funzione del modello organizzativo previsto dal Decreto, a produrre l'effetto di esonero della responsabilità di cui all'art. 6 del Decreto medesimo, anche dalla recente giurisprudenza formatasi in materia. L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime (previsti dall'art. 25 septies del Decreto), corrisponde quindi alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri di cui all'ex art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo, quale l'ex D. Lgs. n. 494/1996 (anch'esso abrogato dal Testo Unico sulla Sicurezza).

PARTE SECONDA

2. IL MODELLO VENIS

2.1 LA FUNZIONE DEL MODELLO ED IL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO VENIS

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non costituisce un obbligo di legge, tuttavia rappresenta l'unico mezzo a disposizione dell'Ente, in caso di commissione di un reato da parte dei soggetti posti in posizione apicale o da quelli sottoposti all'altrui vigilanza, per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato ed andare quindi esente da responsabilità ai sensi di quanto previsto nell'art. 6 del Decreto. Mediante l'adozione del Modello, Venis ha inteso dotarsi di un sistema di regole e procedure organico e strutturato, diretto a colmare le differenze tra le regole e le disposizioni organizzative esistenti e le previsioni contenute nel Decreto, al fine di prevenire ed eventualmente eliminare con tempestività, il rischio di commissione dei reati.

Tale iniziativa è stata inoltre assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Venis, affinché seguano nell'espletamento delle loro attività dei comportamenti corretti, trasparenti e orientati alla legalità, conformemente a quella che da sempre è la politica etica della Società.

La funzione del Modello è quella di rendere più efficace il sistema dei controlli interni mediante la previsione di principi generali di controllo il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi e mediante la previsione di specifici protocolli comportamentali per le attività/processi operativi ad alto e medio rischio e per le eventuali attività/processi strumentali, ovvero per quelle attività che vengono in rilievo solo in quanto, combinate con le attività sensibili, si rendono idonee a supportare la realizzazione del reato. Ne discende un complesso di regole e procedure volte ad individuare le principali fasi di ogni attività/processo a rischio, i reati che possono essere ipotizzabili in relazione alle singole attività/processi, l'elaborazione del relativo e specifico sistema di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché la previsione di appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nel Modello.

Tale lavoro è stato realizzato alla luce di tre regole cardine. Precisamente:

- la **separazione dei ruoli** nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;
- la **"tracciabilità" delle scelte**, cioè la costante visibilità delle stesse (ad. es. mediante apposite evidenze documentali o rilevamenti informatici), per consentire l'individuazione di precisi "punti" di assunzioni di responsabilità e la "motivazione" delle scelte stesse;
- l'**oggettivazione dei processi decisionali**, nel senso di prevedere che, nell'assumere decisioni, si prescindano da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento a criteri precostituiti.

La scelta di Venis, compatibile con il dettato legislativo, è stata quella di procedere alla realizzazione di un Modello unitario, strutturato non in ragione delle singole figure aziendali coinvolte (in tal caso sarebbe stato necessario realizzare due differenti modelli, uno destinato ai soggetti in posizione apicale ed uno destinato ai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza) ma in funzione delle differenti aree di attività aziendali a rischio di commissione dei reati. In effetti, se pur la lettera degli articoli 6 e 7 del Decreto sembrerebbe richiedere la predisposizione di due differenti Modelli, il carattere unitario del Modello adottato da Venis, compatibile con il dettato legislativo, garantisce al sistema una maggiore efficacia, sia perché l'attuazione della condotta tipica, in molti reati, non consente di fare differenze nel caso in cui venga posta in essere da soggetti in posizione apicale

ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, sia perché i processi decisionali dell'azienda sono in genere unitari e gerarchicamente e funzionalmente strutturati cosicché non possa avere rilievo, almeno in via diretta ed immediata, l'appartenenza delle figure coinvolte all'una o all'altra categoria.

Tramite l'adozione del Modello, Venis intende quindi sensibilizzare le funzioni aziendali al rispetto dei principi cui è necessario attenersi al fine di prevenire la commissione dei reati e generare in coloro che operano nelle aree a rischio una maggiore consapevolezza, in caso di violazione delle regole previste nel Modello stesso, di poter essere ritenuti personalmente responsabili dal punto di vista penale, di far incorrere la Società in responsabilità amministrativa e comunque di poter incorrere in comportamenti contrari ai valori etici della Società. Il Modello è altresì destinato a elaborare processi decisionali il più possibile chiari e trasparenti così da rendere impossibile per alcuno eludere, se non fraudolentemente, il sistema di controllo adottato. Ciò con attenzione, in particolare, anche alla corretta gestione delle risorse finanziarie, le quali spesso costituiscono il tessuto indispensabile per la realizzazione delle fattispecie criminose.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto, Venis ha stabilito di attribuire ad un organismo interno di vigilanza il compito di controllare e garantire il funzionamento e l'osservanza del Modello ed ha introdotto un Sistema Disciplinare specifico per il mancato rispetto delle regole in esso contenute.

Il progetto di implementazione del Modello da parte di Venis è nato nel 2003, quando, facendo parte del Gruppo Telecom Italia, essa ha sposato il “Progetto 231” implementato dallo stesso Gruppo Telecom Italia, finalizzato all'elaborazione di un proprio modello organizzativo e conclusosi con l'adozione del modello elaborato da parte di tutte le società del Gruppo. Venis, dopo averne attentamente vagliato il contenuto, ha proceduto ad approvare il modello in parola e a deliberarne l'adozione nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2003.

Tale primo modello organizzativo si concretava in un sistema così articolato:

- Codice Etico di Gruppo
In esso erano rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui deve ispirarsi lo svolgimento e la conduzione degli affari dell'impresa.
- Principi generali di controllo interno
Il controllo interno si fondava e si qualificava su alcuni principi generali appositamente definiti nell'ambito del modello organizzativo.
- Principi di comportamento con la pubblica amministrazione
Dove venivano indicate regole specifiche per i rapporti con i rappresentanti della pubblica amministrazione che si sostanziano in comportamenti attivi di “fare” e in comportamenti passivi di “non fare”.
- Schemi di controllo interno
Elaborati per i processi operativi ad alto e medio rischio e per i processi strumentali.
Nella seduta del 18 dicembre 2003 di approvazione del modello il Consiglio di Amministrazione di Venis nominava il primo Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto identificandone in due il numero dei componenti.

In seguito, le modifiche normative e il relativo ampliamento dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, unitamente alle vicende storiche della Società che hanno visto Venis divenire società *in house* provider del Comune di Venezia, hanno determinato la necessità di procedere alla revisione e all'aggiornamento del Modello ad alla nomina di nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza. In considerazione della nuova nuova composizione

azionaria, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2007 la Società ha pertanto nominato nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del Decreto ed ha stabilito di procedere alla realizzazione del nuovo Modello Organizzativo della Società tenendo in debita considerazione gli indirizzi espressi in proposito dall'azionista di controllo Comune di Venezia.

Con riferimento alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto in tale occasione che, in considerazione delle dimensioni della Società (sotto il profilo previsto all'art. 6.4 del Decreto) il numero di due componenti risultasse idoneo ad assicurare i requisiti di professionalità, capacità di verifica e controllo e continuità d'azione richiesti, ed ha individuato i relativi componenti nel Vice Presidente del C.d.A. e in un Sindaco effettivo, provvedendo nel contempo ad individuare nel Vice Presidente del C.d.A. il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Successivamente, a seguito di nuove nomine in seno al Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza, la cui durata corrisponde a quella del CdA, è decaduto e si è reso necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti. Con delibera del 26 marzo 2008, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha eletto i nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza individuandoli in un Consigliere di Amministrazione e in un Sindaco Effettivo ed ha nominato, altresì, Presidente dell'O.d.V. il Consigliere d'Amministrazione.

Dopo aver approvato, in data 18 dicembre 2008 il testo del nuovo Codice Etico ed i Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione, come nuovi punti di riferimento per il modello organizzativo, il 9 settembre 2009 il Consiglio di Amministrazione adottava la versione rivista ed aggiornata del Modello Organizzativo, comprensiva al suo interno del testo del Codice Etico elaborato dal Comune di Venezia ed adottato dalle società controllate, avente anche le linee di condotta ed i principi di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito del suo rinnovo in data 8 luglio 2010, ha provveduto a confermare i componenti dell'Organismo di Vigilanza come sopra descritti, che dureranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo Amministrativo.

L'evoluzione della normativa in materia, unitamente alle tesi dottrinarie ed interpretative sul Decreto, hanno successivamente suggerito la necessità di un'ulteriore modulazione e rivisitazione del Modello e del Codice Etico al fine di renderli il più possibile aderenti al tipo di attività svolta dalla Società, al dettato legislativo ed alle Linee Guida fornite da Confindustria.

Nella sua attuale versione, come vedremo meglio al paragrafo successivo, il Codice Etico ed il Protocollo di Comportamento con la Pubblica Amministrazione, adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2013 e aggiornati con determinazione dell'Amministratore Unico del 7 novembre 2014, costituiscono parte integrante del Modello Organizzativo, unitamente al Sistema Disciplinare.

Successivamente, a seguito di nuove nomine in seno al Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza, la cui durata corrisponde a quella del CdA, è decaduto e si è reso necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti. Con delibera del 26 marzo 2008, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha eletto i nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza individuandoli in un Consigliere di Amministrazione e in un Sindaco Effettivo ed ha nominato, altresì, Presidente dell'O.d.V. il Consigliere d'Amministrazione.

Successivamente, a seguito di nuove nomine in seno al Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza, la cui durata corrisponde a quella dell'Organo Amministrativo, è decaduto e si è reso necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti. Con delibera del 4 settembre 2013, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha eletto i nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza ed ha nominato, altresì, il Presidente dell'O.d.V.

Con disposizione del Presidente del 30 gennaio 2014 e ratifica del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2014, all'Organismo di Vigilanza è stata altresì chiesta la disponibilità di accettare:

- il conferimento dell'incarico di responsabile per l'attuazione dei Piani di prevenzione della corruzione;
- il conferimento dell'incarico di responsabile del controllo e monitoraggio ex Dlgs 150/2009.

La formale accettazione da parte dell'Organismo di Vigilanza degli incarichi fa data dalla delibera di CdA di Venis S.p.A. del 31 marzo 2014.

In data 31 gennaio 2014 su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, si è proceduto all'aggiornamento del Modello 231 ex legge 6 novembre 2012 n. 190, richiamando la normativa sul Piano Nazionale Anticorruzione e aggiornandolo in base alla nuova macrostruttura organizzativa approvata dall'assemblea dei soci del 23 gennaio 2014, come da verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2014.

In data 9 settembre 2014 l'Assemblea dei Soci di Venis ha deliberato di trasformare l'Organo Amministrativo da collegiale a monocratico introducendo la figura dell'Amministratore Unico. Nella medesima data è stata deliberata una nuova macrostruttura organizzativa e si è proceduto all'aggiornamento del Modello 231 ex legge 6 novembre 2012 n. 190 con determinazione dell'Amministratore Unico del 7 novembre 2014.

Con l'obiettivo di favorire una maggiore uniformità nell'attuazione della legislazione e della normativa vigente in materia di trasparenza ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in data 30 marzo 2015 l'Organo Amministrativo di Venis S.p.A. ha approvato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità che costituisce una sottosezione del Piano di prevenzione della corruzione che a sua volta è una sezione del Modello Organizzativo 231.

In data 18 settembre 2015 è stato nominato il Responsabile Prevenzione della Corruzione di Venis S.p.A. il quale ha redatto e proposto all'organo di indirizzo politico dell'azienda il piano di prevenzione della corruzione che lo ha adottato in data 27 gennaio 2016.

Con delibera del 3 novembre 2015 dell'Amministratore Unico, sono stati confermati in seno all'Organismo di Vigilanza i precedenti componenti che hanno accettato l'incarico.

2.2 STRUTTURA ATTUALE DEL MODELLO

Oggi, il Modello Organizzativo di Venis si concretizza in un articolato sistema piramidale di principi e procedure, che si può descrivere sinteticamente come segue:

- **Codice Etico:** in esso sono rappresentati i principi generali ed i valori etici basilari a cui Venis, anche nella sua particolare qualità di *in house provider* del Comune di Venezia, si ispira nello svolgimento e nella conduzione degli affari. Esso costituisce uno strumento diverso, per natura e funzione, dal presente Modello, pur essendone parte integrante e sostanziale, rappresentando piuttosto il presupposto deontologico e comportamentale generale. Le disposizioni contenute nel Modello Venis presuppongono il perfetto rispetto di quanto contemplato nel Codice Etico e formano, insieme ad esso, un sistema unitario, coerente ed organico di norme destinato ad essere rispettato da tutti coloro che interagiscono con Venis ed idoneo ad assicurare la trasparenza aziendale. Il primo Codice Etico adottato da Venis è stato quello che, nell'ambito del "Progetto 231" avviato da Telecom Italia, è stato adottato da tutte le società del Gruppo. A seguito delle proprie vicissitudini storiche, che hanno visto Venis divenire società *in house provider* del Comune di Venezia, essa ha provveduto ad adottare, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2008 un nuovo Codice Etico, unitamente al documento Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione.

Nella sua versione attuale ed aggiornata il Codice Etico è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2013 e aggiornato con determinazione dell'Amministratore Unico in data 7 novembre 2014, e costituisce parte integrante del Modello Organizzativo.

A maggio 2014, su indicazione della direzione Società partecipate del Comune di Venezia, è stata verificata da parte dell'Organismo di Vigilanza l'adeguatezza al codice generale di cui al dpr 62/2013 e alle linee guida di cui alla delibera Civit/Anac 75/20 13, in particolare, in relazione al Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia, rispondenza che è stata richiamata in una nota del Codice Etico.

- **Protocollo di Comportamento Generale e nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione:** tale documento ha integrato ed ampliato il contenuto del preesistente documento Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione. Come il Codice Etico ed il Sistema Disciplinare esso rappresenta uno strumento diverso rispetto al presente Modello, pur costituendone parte integrante e sostanziale. Esso contiene i principi fondamentali in base ai quali è stata condotta l'attività di definizione delle regole e delle procedure operative specifiche contenute nei sistemi di controllo e nei protocolli comportamentali elaborati con riferimento ai singoli reati ed alle singole aree a rischio.
- **Parte Generale del Modello:** essa individua, descrive e regola il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato da Venis al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto. Essa si compone a sua volta di 4 parti:
 1. la prima parte, dedicata ad individuare gli aspetti più significativi del contesto normativo di riferimento, a fornire una breve illustrazione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto e ad analizzare il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto;
 2. la seconda parte descrittiva della struttura del Modello e diretta ad analizzarne la funzione;
 3. la terza parte relativa all'individuazione, alla composizione ed alle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, nonché al suo ruolo nel garantire l'attuazione, l'osservanza e l'adeguatezza del Modello;
 4. la quarta parte dedicata ai flussi informativi.
- **Parte Speciale del Modello:** contiene l'analisi dettagliata e l'individuazione delle aree della Società interessate dal rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a) del Decreto medesimo. Contiene inoltre l'individuazione del complesso di principi, regole e procedure aziendali adottate ed attualizzate per ambiti operativi delle singole aree e funzioni societarie individuate a rischio.
- **Sistema Disciplinare:** esso è diretto a sanzionare i comportamenti adottati in violazione delle prescrizioni del Decreto sia da parte di soggetti apicali che da parte di soggetti sottoposti all'altrui direzione. Si tratta di un complesso di disposizioni esclusivamente interno all'azienda non potendosi ritenere in alcun modo sostitutivo ma soltanto aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti. Come il Codice Etico esso rappresenta uno strumento diverso rispetto al presente Modello, pur costituendone parte integrante e sostanziale.
- **Piano Prevenzione della Corruzione:** disciplina l'attuazione del complesso degli interventi per prevenire il rischio della corruzione e dell'illegalità in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione", in aderenza al Piano Nazionale Anticorruzione e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

- **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità:** definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi atti a garantire un adeguato livello di trasparenza comprese le pubblicazioni previste dalla normativa vigente. Ora abrogato
- **Piano delle performance:** è un documento di programmazione e comunicazione previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance della Società. Tale piano è in fase di ultimazione.

2.3 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'adozione e l'aggiornamento del Modello da parte di Venis, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del Decreto, ha tenuto conto delle indicazioni in proposito fornite dalle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 approvate da Confindustria nel 2002 ed i successivi aggiornamenti, fino alla versione approvata dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008.

Le Linee Guida di Confindustria al fine di porre in essere un Modello idoneo al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 6 del Decreto, evidenziano la necessità di procedere ad un'approfondita analisi delle aree aziendali a rischio di commissione dei reati e dei relativi rischi potenziali, unitamente alla necessità di predisporre un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi grazie all'adozione di protocolli specifici. Il sistema di controllo suggerito da Confindustria deve essere improntato a criteri di verificabilità, documentabilità e coerenza di ogni operazione e di documentazione dei controlli, deve prevedere l'esistenza di un Codice Etico, di un sistema organizzativo, di procedure manuali ed informatiche, di specifici poteri autorizzativi e di firma nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, di specifiche modalità di gestione delle risorse economiche e di comunicazione al personale e formazione dello stesso.

Esso deve prevedere, altresì, l'esistenza di un Organismo di Vigilanza dotato di indipendenza ed autonomia e specifici flussi informativi nei confronti dello stesso, nonché l'esistenza di un idoneo sistema sanzionatorio nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e delle procedure contenute nel Modello. Gli adeguamenti delle Linee Guida del 2008, che hanno sostituito la precedente versione del 2004, sono stati essenzialmente diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato (per i quali in particolare l'adeguamento ha richiesto un approfondito confronto con la Consob), di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di criminalità organizzata transnazionale, di salute e sicurezza sul lavoro e di antiriciclaggio.

Le novità più rilevanti rispetto al passato hanno riguardato l'estensione delle linee guida **ai reati colposi** in violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con riferimento a questi ultimi, in effetti, le Linee Guida del 2008 hanno sottolineato preliminarmente che l'analisi delle aree a rischio deve estendersi a tutte le aree/attività aziendali. Con particolare attenzione al sistema dei controlli, le stesse hanno precisato che esso deve richiamare il "sistema degli adempimenti obbligatori" previsto dal Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 626, oggi confluito nel Testo Unico della Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che ha abrogato il precedente D. Lgs. n. 626/94 estendendone gli obblighi e il campo di applicazione). Tale sistema di adempimenti obbligatori è ritenuto idoneo, se opportunamente integrato ed adeguato in funzione del modello organizzativo previsto dal Decreto, a produrre l'effetto di esonero della responsabilità di cui all'art. 6 del Decreto medesimo. Le Linee Guida del 2008 hanno segnalato in effetti come l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime (previsti dall'art. 25 septies), debba corrispondere alla valutazione

dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso oggetto e profilo, quale il D. Lgs. n. 494/1996 (anch'esso abrogato dal Testo Unico sulla Sicurezza).

Per quanto non espressamente previsto dalle Linee Guida di Confindustria con attenzione specifica all'attività svolta dalle aziende operanti nell'ambito delle telecomunicazioni, Venis si è richiamata, nella redazione del Modello, alle indicazioni fornite dall'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) in tema di principi fondamentali nella fornitura dei servizi, contenuti e già fatti propri nella Carta dei Servizi con particolare attenzione ai parametri di qualità dei servizi di comunicazione elettronica, ai criteri di trasparenza nella fornitura, di sicurezza delle reti e di informazione degli utenti circa le modalità giuridiche e tecniche di prestazione dei servizi.

2.4 REDAZIONE, ATTUAZIONE ED EVENTUALI MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL MODELLO DI VENIS

La redazione del Modello adottato da Venis è avvenuta sotto il controllo dell'Organo Amministrativo della società, mediante la collaborazione delle funzioni aziendali interessate e informando il Collegio Sindacale nonché sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza.

Coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, il Modello ha richiesto preliminarmente l'analisi delle aree di attività della Società a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e l'analisi dei rischi potenziali, con riferimento sia alle attività d'impresa in senso stretto che alle attività strumentali, ciò anche tenuto conto delle recenti pronunce giurisprudenziali chiarificatrici del livello di dettaglio e mappatura dei rischi necessario al fine di garantire l'esimente del Decreto.

Sono state pertanto individuate, anche per il tramite di incontri ed interviste con i responsabili delle diverse aree aziendali, le diverse competenze all'interno dell'azienda e la loro ripartizione tra le varie funzioni aziendali e gli organi sociali in modo da poter identificare le aree che effettivamente possono presentare un apprezzabile rischio di commissione di uno o più reati e le relative modalità attuative. Si è quindi proceduto ad analizzare nel dettaglio, sulla base della struttura organizzativa e funzionale della Società, il sistema di procedure operative e di controllo già in essere, con riferimento anche al sistema di deleghe e procure esistenti, al fine di individuare i *gap* esistenti tra le procedure attuate e le previsioni del Decreto e di definire un piano ulteriore di lavoro diretto alla loro revisione coerentemente al dettato normativo del Decreto medesimo.

Si è quindi proceduto ad individuare la struttura e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza con riguardo, in particolare, all'autonomia e all'indipendenza dello stesso. Tenuto conto delle dimensioni di Venis, si è ritenuto adeguato confermare in due il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Si è proceduto, coerentemente, a stabilire flussi informativi sempre più precisi nei confronti dell'OdV e ad individuare un sistema disciplinare idoneo a garantire efficacia al sistema.

Conformemente al dettato dell'art. 6 del Decreto che rimette l'adozione e l'attuazione del Modello all'organo dirigente ed in considerazione dell'attuale assetto societario di Venis, l'Organo Amministrativo ha competenza esclusiva in materia di adozione, integrazione e modificazione del Modello.

Ne discende che esso provvederà, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità deliberative previste dallo Statuto della Società, ad effettuare ulteriori successive modifiche ed integrazioni del Modello di carattere sostanziale. A tal fine sono da intendersi modifiche di carattere sostanziale quelle che si

rendono necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che riguardino un cambiamento dei poteri dell'Organo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Il Modello dovrà essere in ogni caso modificato ed aggiornato, dall'Organo Amministrativo anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e comunque previa consultazione di quest'ultimo, in corrispondenza di mutamenti normativi o nuovi orientamenti giurisprudenziali, oppure qualora siano intervenute violazioni dello stesso o scostamenti dalle sue previsioni che ne abbiano reso evidente l'inefficacia in termini di prevenzione dei reati di cui al Decreto, o ancora quando siano intervenute variazioni dell'organizzazione societaria, sia in termini di assetto interno che di attività di impresa, che ne richiedano l'aggiornamento e la revisione.

Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti del Modello devono sempre essere comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche delle procedure operative redatte in attuazione del Modello sono invece apportate ad opera delle funzioni aziendali interessate qualora le procedure si rivelino inefficaci nel garantire attuazione alle disposizioni del modello o qualora la loro revisione sia necessaria per dare seguito ad eventuali modifiche o integrazioni del Modello medesimo.

Anche in tal caso, le modifiche o integrazioni dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

La vigilanza sull'adeguatezza e attuazione del Modello è garantita dall'Organismo di Vigilanza che riporta periodicamente del suo operato allo stesso Organo Amministrativo e che, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), e dell'art. 7, comma 4, lett. a):

può presentare all'Organo Amministrativo proposte in merito alla modifica, integrazione e aggiornamento del Modello;

deve segnalare allo stesso per iscritto, fatti o circostanze rilevanti, nonché lacune organizzative individuate nello svolgimento dell'attività di vigilanza, sulla base delle quali appaia opportuno procedere all' integrazione o modificazione del Modello.

2.5 I DESTINATARI

Destinatari del Modello posto in essere da Venis sono:

- i componenti degli organi sociali;
- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo della Società stessa o di una sua unità organizzativa che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti in posizione apicale);
- coloro che siano sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi.

Le regole enunciate troveranno quindi applicazione nei confronti di soggetti differenti a seconda delle aree a rischio di volta in volta coinvolte e delle attività e delle funzioni interessate dagli specifici rischi.

Inoltre, strumenti negoziali specifici garantiscono che il Modello ed il Codice Etico si applichino, nei limiti del rapporto in essere, a coloro che pur non appartenendo alla Società operano su mandato o per conto della stessa, quali, a puro scopo elencativo e non esaustivo, fornitori, consulenti, partners, revisori, o che siano comunque legati a VENIS da rapporti giuridici che possano avere rilievo in funzione della prevenzione dei reati.

2.6 STRUTTURA ORGANIZZATIVA VENIS

Venis svolge la propria attività presso la sede di Palazzo Ziani, San Marco 4934, 30124 Venezia.

Ai fini dell'applicabilità e dell'attuazione del Modello assume naturalmente rilevanza la struttura organizzativa di Venis in base alla quale è possibile individuare le funzioni societarie fondamentali e le rispettive aree di competenza. Al fine di agevolare, pertanto, la comprensione di quanto previsto dal Modello e consentire una visione generale delle principali competenze e responsabilità esistenti nell'ambito della Società, si allega al presente modello la struttura organizzativa di Venis (**Allegato 2**).

PARTE TERZA

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 RUOLO E COMPOSIZIONE

Come precedentemente illustrato, gli articoli 6 e 7 del Decreto riconducono l'esonero della responsabilità dell'Ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali di cui al Decreto medesimo.

Precisamente, l'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, con riferimento ai reati perpetrati da soggetti posti in posizione apicale, stabilisce che l'Ente non risponde qualora provi efficacemente che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi,
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo,
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'art. 7 del D. Lgs. n. 231/2001, con riferimento ai reati perpetrati da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, stabilisce che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, precisando, tuttavia, che tale inosservanza è da escludersi qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In entrambi i casi (*sub* artt. 6 e 7 come sopra), pertanto, l'esclusione della responsabilità è subordinata all'adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del reato, di un Modello, mentre solo per i reati commessi da soggetti posti in posizione apicale, il dettato legislativo richiede che le funzioni di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo e la funzione di curarne il relativo aggiornamento sia affidata ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Ne discende, in linea di principio, che nel caso dei reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, le funzioni di attuazione e

vigilanza sul Modello potrebbero essere rimesse ai soggetti preposti alle singole divisioni aziendali o, laddove esistente, alla funzione di controllo interno, senza la necessità di istituire un organismo *ad hoc*.

L'art. 6 comma 4 del Decreto, da ritenersi tuttavia inapplicabile a Venis in considerazione della struttura e delle dimensioni della Società, prevede inoltre per le società di piccole dimensioni la possibilità che le funzioni di vigilanza, attuazione del Modello e aggiornamento dello stesso possano essere svolte direttamente dall'organo dirigente.

Con l'approvazione della c.d. legge di stabilità 2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre 2011 ed entrata in vigore in data 1 gennaio 2012, all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 è stato aggiunto il comma 4 *bis*, in base al quale nelle società di capitali le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno eventualmente essere affidate al Collegio Sindacale o laddove presente, al Consiglio di Sorveglianza e al Comitato per il Controllo di Gestione.

Da una prima lettura la suddetta disposizione non sembrerebbe estensibile alla figura del nuovo Sindaco unico, poiché nella stessa è presente unicamente il richiamo al Collegio Sindacale.

In ogni caso occorre rilevare che in ragione della complessità della materia e dei modelli organizzativi adottati dall'Ente, l'attribuzione delle funzioni dell'organismo di Vigilanza ad uno dei soggetti individuati dal nuovo comma 4 *bis* dell'art. 6 dovrà costituire oggetto di attenta valutazione.

Tenuto conto della dimensione di Venis, e soprattutto del rilievo delle sue operazioni e complessità della gestione informatica dei suoi servizi, rivolti al Comune di Venezia ed indirettamente alla collettività, si è ritenuto opportuno dotare Venis di un Organismo proprio, avente caratteristiche di competenza, indipendenza ed autonomia gestionale e di giudizio.

Le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza (già sopra denominato anche "O.d.V.") e gli autonomi poteri di iniziativa e di controllo di cui esso deve essere dotato, determinano l'insindacabilità delle attività dallo stesso poste in essere da parte di qualsivoglia altro organismo o struttura aziendale, impongono di ritenere che lo stesso non debba essere investito di funzioni aziendali incompatibili e che sia funzionalmente autonomo rispetto ai soggetti controllati.

In conclusione, coerentemente alla scelta di procedere alla realizzazione di un Modello di organizzazione unitario (si veda il precedente paragrafo 2.1 – Funzione del Modello ed implementazione del Modello Venis) ed in linea con quanto suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, Venis ha deciso di affidare il compito di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello (nonché sul Codice Etico, parte integrante del Modello medesimo) ad un unico organismo interno alla Società, preposto a tali funzioni sia con riferimento ai soggetti in posizione apicale che a quelli sottoposti all'altrui direzione. Ha ritenuto, inoltre, che le caratteristiche dell'autonomia funzionale e dell'indipendenza, siano maggiormente garantite da un organismo collegiale, idoneo ad assicurare, oltre ad un più ampio apporto professionale e ad una più certa continuità di azione, una maggiore autorevolezza unitamente a una minore condizionabilità ed indipendenza dei membri, nonché meccanismi di reciproca sorveglianza che non possono essere allo stesso modo garantiti qualora la funzione sia attribuita ad un organismo monocratico.

3.2 NOMINA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

Essendo Venis una società di medie dimensioni, si è ritenuto adeguato prevedere in due il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza e l'individuazione del Presidente è quindi rimessa all'Organo Amministrativo, con provvedimento motivato che dia atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità e

professionalità, autonomia e indipendenza necessari al migliore svolgimento dell'incarico e richiesti dalla legge, i quali debbono essere adeguatamente comprovati prima del perfezionamento della nomina.

Le nomine devono ritenersi efficaci a seguito di accettazione da parte dei soggetti interessati. La durata del mandato conferito all'Organismo di Vigilanza, coincide con quella dell'Organo Amministrativo.

Circa i requisiti di autonomia e indipendenza, l'OdV deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve essere garantito nella propria autonomia di iniziativa e di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società. L'indipendenza dell'OdV deve essere inoltre garantita da una serie di condizioni oggettive e soggettive. In particolare i membri dell'OdV non devono essere legati ai componenti degli organi sociali e/o soggetti che rivestano funzioni apicali all'interno della Società da vincoli di parentela entro il terzo grado, non devono essere portatori di interessi economici rilevanti con riferimento all'attività della Società, né devono trovarsi in qualsiasi situazione che possa generare conflitti di interesse.

Quanto alla professionalità nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, i componenti dell'OdV devono preferibilmente essere scelti tra soggetti esperti in materia societaria, amministrativa e nelle procedure di controllo e devono avere le competenze necessarie:

ad assicurare un efficace controllo sull'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati presupposto;

nel caso in cui ciò non si riveli sufficiente, ad individuare le mancanze che possano avere eventualmente reso possibile il perfezionamento dei reati nonostante il Modello e favorirne la tempestiva eliminazione;

a verificare il rispetto del Modello da parte dei destinatari.

Qualora, per qualsivoglia ragione, nel corso del mandato, venisse a mancare un componente dell'OdV, lo stesso organo che aveva scelto il membro mancante provvederà a designare il sostituto. In tal caso l'incarico del nuovo nominato cesserà alla scadenza di quelli in carica.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei membri:

rapporti di parentela entro il terzo grado con i componenti degli organi sociali o del Collegio Sindacale e/o con soggetti che rivestano funzioni apicali all'interno della Società;

la costanza o sopravvenienza di sentenze di condanna passate in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto, nonché di sentenze passate in giudicato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico:

la sopravvenienza di condanna con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto, nonché di condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena che importa, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La revoca dei membri dell'OdV può avvenire solo per giusta causa previa delibera dell'Organo Amministrativo. Sono da considerarsi ipotesi di revoca per giusta causa, a scopo esemplificativo e non esaustivo, il venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità o di autonomia ed indipendenza richiesti

3.3 COMPITI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono quelli riservati dalla legge o dallo Statuto della Società all'organismo di vigilanza di cui al Decreto nonché quelli indicati nella Parte Generale e nella Parte Speciale del Modello. L'Organismo di Vigilanza svolge inoltre le funzioni ad esso riservate dal Codice Etico, coordinandole con le ulteriori funzioni inerenti il Modello le cui previsioni, nell'esercizio delle funzioni previste dal Codice Etico trovano applicazione in quanto compatibili.

L'Organismo di Vigilanza, che può eleggere un segretario anche al di fuori dei suoi componenti, si dota di proprie regole di funzionamento attraverso l'adozione di un apposito Regolamento.

Esso si riunisce periodicamente con cadenza almeno semestrale. Le riunioni, di cui viene redatto apposito verbale, sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno quarantotto ore, a mezzo telegramma, fax o e-mail e, in caso di urgenza, senza preavviso temporale. In circostanze particolari di necessità ed urgenza, le riunioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere tenute anche in tele e/o video conferenza. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e per la validità delle stesse è richiesta la presenza di entrambi i componenti.

Ad esso è attribuito il compito di vigilare sull'attuazione, osservanza, adeguatezza e aggiornamento del Modello. A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- a) su questioni inerenti le proprie funzioni può chiedere all'organo competente secondo lo Statuto della Società, di convocare l'Organo Amministrativo, qualora ne sia prevista la competenza in merito alle questioni da trattare, l'Assemblea degli azionisti. Inoltre i suoi componenti possono, altresì, partecipare alle riunioni degli organi sociali in relazione a questioni attinenti il Modello;
- b) nello svolgimento delle proprie funzioni si relaziona di volta in volta con gli organi sociali ed i responsabili delle funzioni aziendali interessati e può avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società o delle quali la Società medesima si avvale, nonché di consulenti esterni;
- c) al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello, nonché il rispetto delle modalità e delle procedure previste, può compiere, nelle aree a rischio di commissione dei reati, ispezioni, controlli e verifiche, sia con riferimento al personale che alle attività della Società. A tale scopo esso ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società e può richiedere ed accedere ad informazioni, atti e documenti necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al Decreto senza necessità di alcun consenso preventivo;
- d) può prendere visione e trarre copia dei libri sociali nonché richiedere informazioni agli organi sociali;
- e) elabora le risultanze delle attività effettuate, conserva ed è responsabile della documentazione relativa all'esercizio delle proprie funzioni.

Con specifico riferimento alla funzione di vigilare sull'attuazione e osservanza del Modello, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i più ampi poteri di iniziativa e controllo, quali:

- f) occuparsi della diffusione del Modello all'interno dell'azienda mediante attività che ne assicurino la conoscenza e la comprensione. A tal fine, esso si coordina con le Funzioni Risorse Umane e Formazione anche per l'eventuale organizzazione di corsi ed aggiornamenti periodici, in corrispondenza e non solo di variazioni nelle procedure aziendali e con particolare attenzione alle nuove assunzioni ed ai cambiamenti di mansione;

- g) formulare note e raccomandazioni nei confronti dei Destinatari del Modello e fornire, ai medesimi soggetti, chiarimenti e informazioni in merito all'attuazione dello stesso;
- h) promuovere ed assicurare l'elaborazione di direttive per la regolamentazione ed i contenuti dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza medesimo e proporre l'adozione delle procedure aziendali e dei protocolli di comportamento di cui alla Parte Speciale del Modello;
- i) assicurare l'elaborazione di un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali e dei Protocolli Comportamentali previsti per le aree di attività a rischio nella Parte Speciale del Modello;
- j) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'OdV viene tenuto costantemente aggiornato ed informato sull'evoluzione/cambiamenti delle attività nelle suddette aree di rischio;
- k) rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, anche effettuando verifiche mirate con riferimento a particolari atti o operazioni al fine di accertare eventuali violazioni o tentativi di violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- l) istituire costanti flussi informativi così da assicurare all'Organismo stesso la piena visibilità sui sistemi di controllo interno presenti in VENIS;
- m) rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, anche effettuando verifiche mirate con riferimento a particolari atti o operazioni al fine di accertare eventuali violazioni o tentativi di violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- n) implementare le dovute attività di controllo circa il rispetto delle prescrizioni del Modello da parte dei responsabili di funzione nell'ambito delle rispettive aree di competenza;
- o) nel rilevare le violazioni del Modello, monitorare, di concerto con la Funzione Segreteria Societaria, l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Con particolare riguardo alle funzioni di vigilanza sull'adeguatezza e aggiornamento del Modello, l'Organismo di Vigilanza:

- verifica periodicamente che le disposizioni contenute nel Modello Organizzativo siano in linea con l'effettiva realtà aziendale;
- provvede ad aggiornare periodicamente e attraverso il supporto delle strutture competenti, il sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio di commissione dei reati, presentando all'uopo all'Organo Amministrativo, laddove lo ritenga opportuno e previamente informandone i responsabili di funzione interessati, proposte di revisione ed aggiornamento del Modello;
- più in generale propone all'Organo Amministrativo tutte le modifiche e/o integrazioni del Modello che si rendessero necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello medesimo, di significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa o di modifiche normative.

Con i nuovi incarichi proposti in data 30 gennaio 2014 sono state attribuite all'Organismo di Vigilanza le seguenti

ulteriori competenze:

- l'individuazione e la valutazione delle aree di rischio corruzione e delle aree strumentali che possano facilitare la corruzione;
- la predisposizione delle opportune attività di monitoraggio incaricando una struttura di referenti interni che si occuperanno di condurre tali attività presso le strutture societarie, rilevando i flussi di tutte le operazioni in deroga e verificando a campione le operazioni a potenziale rischio;
- la promozione e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte della società, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili della trasparenza che forniscono tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettiva pubblicazione dei dati e la loro qualità;
- la definizione dei flussi di informazione verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e verso il Responsabile del Controllo e Monitoraggio, utilizzando ove possibile i medesimi canali già attivati in precedenza per l'Organismo di Vigilanza;
- la predisposizione la pianificazione e l'erogazione di attività di formazione, ove previste.

Tutte le attività derivanti dalla attribuzione di tali nuove competenze, saranno condotte per quanto possibile in sinergia con le usuali attività che l'Organismo di Vigilanza realizza in materia di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo 231.

L'Organo Amministrativo, anche tramite consigliere delegato, sulla base di quanto evidenziato dall'Organismo di Vigilanza, procederà ad apportare al Modello le integrazioni o modifiche necessarie a renderlo o mantenerlo conforme ai dettami del D.lgs. n. 231/2001. All'Organismo di Vigilanza non competono:

- poteri di gestione o poteri decisionali in merito all'attività della Società;
- poteri organizzativi o di modifica dell'attività aziendale;
- poteri di impedimento nei confronti dei Destinatari del Modello.

I membri dell'Organismo di Vigilanza nonché i soggetti di cui lo stesso a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Per l'espletamento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza anche in funzione delle nuove competenze ha piena autonomia anche in termini di spesa e, a fini puramente indicativi, determina annualmente il proprio budget da sottoporre all'Organo Amministrativo. Esso riferisce annualmente sul proprio operato, all'Organo Amministrativo.

A tal fine, predispone una relazione informativa su base annuale per l'Organo Amministrativo in ordine alle attività di verifica e controllo compiute.

PARTE QUARTA

4. FLUSSI INFORMATIVI

4.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Con riferimento ai flussi informativi verso l'Organo Amministrativo e verso il Collegio Sindacale, il Modello prevede che l'Organismo di Vigilanza riferisca annualmente all'Organo mediante una relazione informativa in ordine alle attività di verifica e controllo compiute e all'esito delle stesse. La relazione deve essere incentrata su eventi di interesse dei reati presupposto (occorsi o ventilati e di rilevanza aziendale), sulla "tenuta" del Modello nell'ottica dell'insorgenza di fenomeni delittuosi e su tematiche affini inerenti al rispetto e puntuale aggiornamento e verifica del Modello stesso.

4.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma secondo, lett. d) del Decreto individua specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli", i quali rappresentano lo strumento fondamentale per agevolare le attività di vigilanza sull'attuazione, osservanza e adeguatezza del Modello proprie dell'O.d.V. e per consentire, qualora il reato sia commesso, l'individuazione delle cause che l'hanno reso possibile.

Ciò rende necessaria, al fine di rispondere all'esigenza di porre in essere un Modello idoneo, l'istituzione di un sistema di reporting, sistematico e strutturato, in merito a temi/fatti a rischio, la cui rilevazione ed analisi costituisca le *red flags* dalle quali originano azioni di riscontro e approfondimento dell'O.d.V. su eventuali situazioni anomale e/o di reato. A tal fine, nella Parte Speciale del presente Modello, nell'ambito della descrizione dei processi operativi e strumentali e con riferimento alle attività proprie delle aree a rischio, è prevista l'attivazione di specifici e dettagliati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Oltre ad essere contemplati nella Parte Speciale, tali flussi informativi costituiscono anche oggetto di apposite schede riassuntive, approvate dall'Organismo di Vigilanza nella riunione del 16 giugno 2009.

I processi operativi ai quali essi si riferiscono attengono principalmente alle attività di vendita di beni e servizi, ai rapporti con istituzioni ed authority, alla finanza agevolata, alla gestione di autorizzazioni e concessioni, alle acquisizioni con ruolo pubblicistico, agli obblighi previdenziali, ai procedimenti giudiziari e arbitrali ed ai procedimenti giudiziari e arbitrali con la P.A., allo smaltimento dei rifiuti, alla prevenzione della pubblicità della pornografia minorile, all'antifortunistica ed alla tutela e igiene sul lavoro-

Essi attengono altresì a processi strumentali quali: la gestione omaggistica, le spese di rappresentanza, le sponsorizzazioni e liberalità, la selezione e assunzione del personale, le consulenze e prestazioni professionali, gli acquisti di beni e servizi, la finanza dispositiva e la gestione accordi transattivi.

Particolare attenzione è inoltre dedicata alle operazioni promanate direttamente e "fuori procedura" dai soggetti posti in posizione apicale ed ai contenuti del Protocollo di Comportamento Generale e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Destinatari dei suddetti obblighi informativi sono i responsabili delle funzioni o delle unità organizzative interessate, i dipendenti ed i collaboratori esterni, i soggetti apicali per le operazioni promanate fuori procedura, nonché tutti coloro che sono tenuti all'osservanza del Modello. I flussi informativi hanno generalmente cadenza semestrale o annuale e prevedono, in alcuni casi, che l'obbligo di informazione scatti al superamento di alcune soglie di valore espressamente indicate, ed in costanza di eventi di rischio la segnalazione da parte di soggetti interessati avviene direttamente ai responsabili di Funzioni aziendali, ed in copia

all'O.d.V..

Con attenzione ai contenuti, è sostanzialmente previsto che tali flussi informativi abbiano ad oggetto:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al Decreto, che riguardino direttamente o indirettamente la Società;
- le violazioni o presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- tutte le condotte che facciano ragionevolmente presumere la commissione ovvero il tentativo di commissione, nell'interesse o a vantaggio della società, dei reati di cui al Decreto;
- ogni altra circostanza, inerente l'attività aziendale, che esponga la Società al rischio concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell'interesse o vantaggio della Società stessa, di uno dei reati previsti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso attraverso proprie credenziali all'area Governance della Intranet aziendale, ove può consultare informazioni riservate come l'archivio dei flussi informativi ed eventuali segnalazioni del personale. Tutti gli utilizzatori della Intranet possono invece accedere liberamente all'area Governance per consultare il Codice Etico e di Condotta ed il Modello Organizzativo, ma anche per effettuare le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza raccoglie tutte le predette segnalazioni nonché quelle provenienti da terzi che siano in rapporto con la Società e valuta sulla base delle stesse, le iniziative da assumere. Esso adotta tutte le cautele necessarie per garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e dei terzi, assicurando l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

Nel caso di segnalazioni infondate, effettuate con dolo, al soggetto responsabile potranno essere applicate le sanzioni previste nel Sistema Disciplinare del Modello. Fermo restando quanto sopra previsto, non si esclude che l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, possa richiedere ai dirigenti, ai dipendenti ed ai collaboratori la comunicazione di ulteriori informazioni e documenti specifici, attinenti a particolari attività o operazioni per i quali sussista il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Infine, qualora lo ritenga opportuno e purchè ciò attenga alle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza può presentare richiesta motivata all'Organo Amministrativo ed al soggetto incaricato del controllo contabile di mettere a disposizione dell'Organismo medesimo informazioni, atti e documenti relativi allo svolgimento dei rispettivi uffici. In ogni caso, l'Organo Amministrativo provvederà a trasmettere all'Organismo di Vigilanza il sistema delle deleghe e delle procure adottato ed ogni successiva modifica dello stesso.

* * *

ALLEGATI:

ALLEGATO 1: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – SEZIONE DEL MODELLO 231

ALLEGATO 2: STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI VENIS